



Dino Grandi (1939-1943)

Giovanni Chiodi

*Quando «la rivoluzione diventa Stato e Regime»:
Dino Grandi guardasigilli legislatore*

SOMMARIO: 1. La nomina del ‘camerata’ Grandi. – 2. Le leggi sono come le vittorie militari e le opere di pietra: nel «cantiere» del codice civile – 3. «La politica è la vita del diritto»: Roma, gennaio-maggio 1940 – 4. «Artiere del diritto» e «soldato della Rivoluzione»: da Monaco (1940) a Palazzo Venezia (1942) – 5. «Un Ministro che finalmente ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà»: il manifesto ‘criminologico’ di Grandi. – 6. Cala il sipario

1. *La nomina del ‘camerata’ Grandi*

Caro Solmi,
colla presentazione del primo libro del Codice Civile, ritengo esaurito il vostro ciclo. A vostro successore ho scelto il camerata Grandi, il quale, dopo sette anni di vita londinese, riprende il suo posto nelle gerarchie interne del Regime. In questo momento, desidero ringraziarvi, caro Solmi, per la collaborazione che mi avete dato, collaborazione assidua, intelligente, la quale può sintetizzarsi così: abbiamo lavorato insieme. Accogliete i miei saluti cordiali,

MUSSOLINI¹

Con queste secche e sbrigative parole, l’11 luglio 1940 Mussolini comunicava ad Arrigo Solmi la sua sostituzione al dicastero della giustizia con il «camerata» Grandi, richiamato in patria da Londra, dove ricopriva la carica di ambasciatore, e ricollocato in un incarico governativo di prestigio².

¹ Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, b. 14, fasc. Grandi Dino, sottofasc. 9.

² Sul *cursus honorum* di Grandi, vicepresidente della Camera (1924), sottosegretario al Ministero dell’interno (1924), Sottosegretario al Ministero degli esteri (1925), ministro degli esteri (1929-1932) e quindi ambasciatore a Londra (1932-1939): P. NELLO, *Un fedele disubbidiente. Dino Grandi da Palazzo Chigi al 25 luglio*, il Mulino, Bologna 1993; ID., *Grandi, Dino*,

Un telegramma dello stesso giorno al re formalizzava il cambio di guardia al ministero. Grandi avrebbe giurato nelle mani del sovrano nella residenza di Sant'Anna di Valdieri il 12 luglio notte. Cominciava l'era del quinto titolare del ministero di grazia e giustizia dell'era fascista.

L'autorappresentazione di Dino Grandi guardasigilli, al netto di molti dati da ridimensionare, contiene anche affermazioni attendibili. I «quattro anni» da Guardasigilli (in realtà tre anni e mezzo) sono ricordati nelle sue memorie come un periodo rilevante di vita politica – «di tutti i miei vent'anni di vita politica nei pubblici uffici, ricordo quello trascorso alla direzione dell'amministrazione della Giustizia come uno dei più graditi»³ –, e non inferiore alla sua attività come diplomatico e ministro degli esteri. Ma essi sono rilevanti per una ragione ben diversa da quella meramente «tecnica» invocata da Grandi: ottengono infatti come risultato di completare la riforma costituzionale fascista anche sul lato del codice civile, del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario.

Grandi non è un novello Alfredo Rocco, figura per spessore giuridico e ideologico non a caso mitizzata nei suoi discorsi, né vanta il *curriculum* accademico dei suoi più immediati predecessori. In compenso, possiede una consistente esperienza politica, rapidamente costruita per continui avanzamenti, che lo distingue dalle medesime figure. Politico, dunque: ambizioso, spregiudicato, «addirittura mefistofelico»⁴, indipendente dal partito e molto dipendente da Mussolini (a cui dava del tu)⁵, ma all'occasione in grado di interloquire con il capo del governo dalla guida del dicastero della giustizia, almeno prima del suo declino, Grandi, grazie all'unione di doti personali che gli vengono riconosciute da più parti (intuito, intraprendenza, lavoro,

in *Dizionario biografico degli italiani*, 58 (2002), pp. 470-477; ID., *Dino Grandi*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 201-214 (per l'esperienza di guardasigilli); F. LEFEBVRE D'OVIDIO, *Dino Grandi, la «carriera» e la «fascistizzazione» del Ministero degli Esteri*, in «Nuova Rivista Storica», XCVI (Maggio-Agosto 2012), fasc. II, pp. 455-478.

³ D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, a cura di R. De Felice, il Mulino, Bologna 1985, p. 497.

⁴ R. DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario, 1936-1940*, Einaudi, Torino 2019 (I ed. 1981), p. 425. Lo studioso considera Grandi il «secondo uomo del fascismo» (p. 115) e la figura «più importante in assoluto» dopo Mussolini (D. GRANDI, *25 luglio*, a cura di R. De Felice, prefazione di G. Parlato, il Mulino, Bologna 1983, *Introduzione*, p. 16).

⁵ Secondo DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, p. 115, Grandi era «più mussoliniano che fascista». Anche i giuristi lo dipingevano come «fedele e forte esecutore delle direttive del Duce»: così M. D'AMELIO, *I due nuovi libri del Codice Civile e la Carta del Lavoro*, in «Corriere della Sera», 4.12.1940, p. 1.

accortezza politica)⁶, mette a segno indiscutibili successi, superando in capacità organizzativa e in fiuto politico il suo immediato predecessore Arrigo Solmi, al quale non risparmia critiche. Se Rocco è l'architetto dello Stato fascista, Grandi completa l'edificio, costruendo con il suo attivismo i pilastri mancanti della legalità fascista, i nuovi massi di granito in grado di trasformare la rivoluzione in Stato e regime, secondo una sua tipica espressione.

Il «cantiere dei codici» (denominazione sua) si rimette in moto e questo nuovo impulso si deve all'idea di coinvolgere nella direzione dei lavori e quindi come propulsori della macchina (beninteso: sotto la sua finale supervisione e il coordinamento dei fidi collaboratori ministeriali) grandi giuristi, magistrati o pratici di vaglia liberamente scelti, e di intrattenere una fitta corrispondenza o riunioni con essi; di distribuire il lavoro in comitati ristretti; di intessere un più intenso collegamento con le assemblee legislative e con le istituzioni (sindacati, università, enti); rivedere l'impianto sistematico dell'opera legislativa per risolvere problemi aperti.

Si deve soprattutto a Grandi se la codificazione del diritto privato e del diritto processuale civile riuscì ad assumere i connotati di una grande operazione politica e ad arrivare al traguardo. Diritto e politica: il binomio già presente nei lavori preparatori del libro primo, come sottolineato anche dal ministro Solmi, diventa il dato caratterizzante del ministero Grandi, la parola d'ordine che nei «codici mussoliniani» (neologismo suo e di altri gerarchi) ridimensiona la 'tecnica giuridica' e rende gli attori della codificazione prime parti – più o meno consapevoli – di un meccanismo al servizio delle idee politiche del fascismo, e dello Stato corporativo in particolare. La valorizzazione della 'scienza giuridica', il coinvolgimento che tanto piacque (o non dispiacque) ai protagonisti, anche a quelli meno concilianti con la dittatura, andò di pari passo con la loro strumentalizzazione a fini politici, nella graduale trasformazione della struttura dello Stato. A Grandi si devono ascrivere, in particolare, esiti decisivi sul versante del completamento della codificazione. Per quanto concerne il codice civile, avvia e realizza l'operazione di «corporativizzazione», che le relazioni ai libri della proprietà, delle obbligazioni e del lavoro poi dichiareranno e svolgeranno, assumendo come modello la Carta del lavoro, non a caso costituzionalizzata. Di questa complessa ingegneria legislativa che investe il codice fanno parte anche il suo riordinamento sistematico, con l'invenzione dei libri V e VI (invenzione di altri, ma accolta da Grandi); l'assorbimento del codice di commercio nel

⁶ Cfr. ad es. M. D'AMELIO, *Giustizia fascista*, in «Corriere della sera», 26 marzo 1940, p. 1: «col meraviglioso suo dinamismo fatto di intuizioni geniali, di lavoro indefesso e di accorgimento finissimo».

codice civile (ennesimo accorgimento suggerito da altri e quindi adottato da Grandi), all'origine del libro V; la soluzione del problema politico della positivizzazione dei principi generali attuata con la costituzionalizzazione della Carta del lavoro, poi premissa al codice.

Sul versante della giustizia civile Grandi conduce in porto il codice di procedura civile, tramite un'abile e vincente opera di collaborazione con le tre migliori menti del diritto processuale civile (Calamandrei, Carnelutti, Redenti) e una calibrata armonia, anche in questo campo, fra tradizione e rivoluzione. Il ministro era consapevole che anche su questo terreno, dove Solmi si era spinto fino ai limiti estremi, si combatteva una battaglia cruciale. A Grandi si deve anche ascrivere la prosecuzione della politica di giustizia penale e di esecuzione penitenziaria in ideale continuità con Alfredo Rocco. Il ministro Rocco è molto di più per Grandi: è il suo ispiratore occulto, il suo ideologo nascosto. Il suo emulo riprende quindi il tema della riforma penale, facendo monitorare anche attraverso statistiche il suo impatto e analizzando la situazione penitenziaria. I due volumi di *Bonifica umana* dell'ottobre 1941, dedicati ad Alfredo Rocco, contengono per l'appunto anche un bilancio della giustizia e dell'esecuzione penale, oltre che delle altre aree di responsabilità del guardasigilli (civile, commerciale, fallimentare). L'ordinamento giudiziario del 1941 completa l'edificio, facendo sentire i magistrati attori primari di un'operazione rivoluzionaria di cui essi sono le pedine fondamentali⁷.

Sul piano organizzativo, il Ministero di grazia e giustizia accentua il suo ruolo di motore e centro del processo legislativo. A codici approntati, Grandi si impegna non solo a diffonderne i principi ispiratori, a tesserne l'apologia e a verificarne l'applicazione, ma anche a farli osservare secondo

⁷ G. NEPPI MODONA, *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, con il contributo di A. Bettoni, N. Contigiani, M. Stronati, eum, Macerata 2007, pp. 341-378, 370-373; A. MENICONI, *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della Giustizia*, in *Il diritto del duce. Giustizia e repressione dell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Donzelli editore, Roma 2015, pp. 79-95; EAD., *Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura*, in *Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa*, a cura di G. Melis, il Mulino, Bologna 2008, pp. 183-200; EAD., *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 225-231; EAD., *Magistratura e fascismo: l'ordinamento giudiziario del 1941*, in *Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo*, a cura di G. D'Agostino, M. Di Napoli, S. Guerrieri, F. Soddu, E.S.I., Napoli 2017, pp. 431-441; L. D'Orazio, *Ettore Casati: un «coscienzioso magistrato» sotto il fascismo. Il parere inedito sull'ordinamento giudiziario del 1941*, *Historia et ius*, Roma 2025.

precise direttive, provenienti da un ministero sempre più inteso come centro di attività propulsiva non solo nei confronti degli organi legislativi, ma anche degli operatori pratici, magistrati e avvocati, per non dire di pervicace controllo. Conclude la parabola il discorso del 6 maggio 1942, che dà un'immagine iperbolica della codificazione come pilastro del regime e prelude ad altri eventi rituali di celebrazione del significato storico e rivoluzionario dei testi approvati, secondo la retorica di cui Grandi si è ampiamente servito durante il suo mandato⁸.

2. *Le leggi sono come le vittorie militari e le opere di pietra: nel «cantiere» del codice civile*

Negli scritti autobiografici di Grandi, il ruolo svolto nella redazione dei 'suoi' codici contiene varie inesattezze, che sono già state corrette, a fronte di dati che sono invece veridici⁹, ad esempio il fatto di essere ricorso a giuristi competenti senza curarsi della loro appartenenza politica. Tuttavia, molti rilievi, che tendono ad appannare la figura di Grandi politico a favore del Grandi tecnico, del Grandi «ministro notarile», trovano smentite nei documenti: ad esempio, il parere della Commissione delle assemblee legislative è tenuto in attenta considerazione; la corporativizzazione dei libri della proprietà e delle obbligazioni è attuata con energia dal ministro, che cerca alleanze tra i giuristi militanti e i suoi collaboratori più stretti, di contro alle incertezze di molti giuristi tra i quali Vassalli; la costituzionalizzazione della Carta del Lavoro lo vede protagonista ed essa non fu imposta dal partito e dal suo Ufficio studi e legislazione, né si trattava di documento neutro, di mera facciata, ma di una carta fondamentale dell'indirizzo politico del codice.

Grandi appare insomma come un ministro dotato di forza e autorevolezza¹⁰, «accentratore per temperamento»¹¹, consapevole, attento a perse-

⁸ *I codici mussoliniani. Discorsi del Duce e del Guardasigilli Dino Grandi nel ricevimento dei giuristi a Palazzo Venezia il 6 maggio 1942-XX*, Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Roma 1942.

⁹ Un confronto tra le asserzioni di Grandi contenute nei suoi scritti (editi e inediti) e i dati documentari è già stato compiuto, con esiti convincenti, da N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 651-662.

¹⁰ «Un diplomatico col pugno di acciaio e il guanto di velluto»: F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantesimo dell'entrata in vigore*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p. 17.

¹¹ Nota di Filippo Vassalli a Dino Mandrioli, Roma, 14 gennaio 1945, Polo di Archivio Storico dell'Università di Milano-Bicocca, Archivio Filippo Vassalli [PAST, AFV], b. 23,

guire gli obiettivi politici, ad ottenere il consenso di Mussolini e a sfruttare come copertura le parole del premier, capace di condurre i lavori del codice nella direzione da lui preferita, che si tratti di dare un'attuazione decisa al piano di corporativizzazione del codice oppure di troncane di netto questioni altrimenti destinate a restare in stallo o ancora di assecondare proposte (come la fusione dei codici civile e di commercio) in linea con la dottrina totalitaria del fascismo e idonee ad imprimere una svolta all'interno di una discussione a tratti confusa e non univoca. Nel ruolo di ministro, Grandi si dimostra soprattutto che il diritto e i codici del comparto civile sono un fulcro essenziale per la consolidazione della dittatura: architravi essenziali, muri maestri da erigere per dare stabilità e coerenza al regime e completare la riforma costituzionale dello Stato corporativo. C'è insomma una piena percezione del ruolo strumentale del diritto per il futuro della dittatura.

La documentazione sui codici (tra cui emergono relazioni e carteggi) prova l'abilità e l'accortezza di Grandi: nella selezione dei collaboratori, soprattutto nei ruoli chiave; nell'assegnare le cariche al vertice della direzione dei cantieri (le lettere al «carissimo Vassalli», soprattutto se lette in successione, restituiscono l'immagine di una collaborazione non formale); nel polso gentile ma fermo con cui dirige i collaboratori e ne cerca i consigli, riservandosi però sempre la decisione finale. La corrispondenza con Vassalli, Calamandrei, Asquini da un lato, o quelle con gli stretti collaboratori come Mandrioli, Putzolu, Azzariti, Talvacchia dall'altro, sono lo specchio di una personalità dirigista, percepita come forte e non estranea, benché esterna, al mondo della scienza giuridica. Un politico che ricerca il parere, ma alla fine decide per conto suo.

Tra gli aspetti di metodo e di contenuto che sono da sottolineare nella condotta di Grandi guardasigilli quelli attinenti all'organizzazione e pianificazione dei cantieri della codificazione civile e processuale civile sono i più noti e studiati¹². Tra i punti rilevanti, oltre alla scelta dei collaboratori e

fasc. 5, in G. CAZZETTA, *Un'aristocrazia spirituale. Filippo Vassalli e il tramonto del codice della scienza*, in *Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana nello specchio del suo archivio*, a cura di G. Chiodi e A. Massironi, Giappichelli, Torino 2026, pp. 543-579, 578.

¹² Per il cantiere del codice civile sono fondamentali le ricerche di RONDINONE, *Storia inedita*, cit. nt. 9, e ID., *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, Torino 2020. Per un efficace profilo della fase dei lavori preparatori diretta da Grandi v. ora ID., *L'arte di legiferare secondo Filippo Vassalli. Il ruolo del giurista dal fascismo alla Repubblica*, in *Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana*, cit., pp. 499-541; e i due volumi *Il codice civile: gli anni della formazione*, a cura di F. Astone, G. Chiodi, M. Grondona, S. Soli-

al ritmo più spedito e coordinato impresso ai lavori, merita di soffermarsi ulteriormente sul problema politico dei codici, sullo snodo costituzionale dei principi generali, sulla graduale emersione di una nuova architettura del codice civile dovuta al premere degli eventi. Lo si farà attraverso una rilettura cronologica dei discorsi di Grandi, al fine di individuare gli aspetti focali del suo agire come Guardasigilli legislatore.

Quali sono, allora, in quest'ottica, i punti rilevanti del discorso dal quale può iniziare questa analisi, quello svolto da Grandi il 16 ottobre 1939 davanti alla Commissione delle assemblee legislative, al cospetto del Presidente Mariano d'Amelio? L'energica orazione¹³, dietro alla quale stanno alcuni mesi di 'asestamento' che servono a definire obiettivi e ingranaggi dei lavori¹⁴, nella struttura e nella retorica, presenta caratteristiche interessanti. Grandi mira immediatamente, in questa importante occasione, ad accreditarsi come un ministro dinamico, per usare un epiteto con il quale sarà spesso etichettato. Si presenta all'appuntamento evidentemente già preparato, a seguito di colloqui e corrispondenze con i collaboratori (tra cui Vassalli), che si avvertono in controluce. Si possono distinguere i seguenti passaggi.

1) La liquidazione del passato (il libro delle successioni di cui si annuncia la pubblicazione, dopo che lo stesso è già stato esaminato dalla Commissione) e l'inizio della totale revisione degli altri libri mancanti, a cominciare

mano, I-II, RomaTrE.Press, Roma 2026. Per il cantiere del codice di procedura civile, ed in particolare sulla fase Grandi che qui interessa, sono basilari le indagini di CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, e ID., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti e Leggende Interpretazioni Documenti*, seconda edizione riveduta e ampliata. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, e qui anche il testo della conferenza *Il guardasigilli Grandi e i codici «musoliniani»* (2008), pp. 131-139; G. MELIS e A. MENICONI, *Il professore e il ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo Codice*, in *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di G. Alpa, S. Calamandrei e F. Marullo di Condojanni, il Mulino, Bologna 2018, pp. 125-176. Per una bibliografia ragionata, mi permetto di rinviare a G. CHIODI, *Emilio Betti in difesa dell'oralità. Incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Il Giusto Processo Civile*, 2/2022, pp. 595-625, e in *Betti e il processo civile*, a cura di A. Carratta, L. Loschiavo, M.U. Sperandio, Roma 2022, pp. 15-45.

¹³ *La riforma fascista dei codici nel pensiero del Guardasigilli Grandi*, in «Monitore dei tribunali», LXXXI (1940), Milano, 6 gennaio 1940, n. 1, pp. 313; Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici. *La riforma fascista dei codici. Discorso pronunziato da S. E. il Ministro Guardasigilli Dino Grandi nella riunione del 16 ottobre 1939-XVII (Estratto dal verbale)*, Tipografia del Senato, Roma 1939.

¹⁴ Sulla «prima fase» Grandi: RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, pp. 91-127.

dal progetto preliminare del libro sulla proprietà e i diritti reali (1937), il cui esame è delegato alla Commissione; mentre il progetto preliminare del libro delle obbligazioni del 1936 (tranne poche varianti, riprodotto *in toto* il Progetto italo-francese), già trasmesso il 15 agosto 1936, «in seguito anche al consiglio» del presidente d'Amelio, che in realtà ne era stato dopo Scialoja il principale promotore¹⁵, viene ritirato. «*Lo Stato italiano o è corporativo o non è fascista*»: lo *slogan* introduce il valore guida destinato ad essere assunto dalla Carta del Lavoro nella costruzione dei restanti libri del codice. Si introduce anche quello che è destinato ad essere un autentico ed efficace *Leitmotiv* della retorica di Grandi: il binomio *tradizione-innovazione*, ragione del successo dell'operazione che il ministro si accinge a varare per condurre in porto la codificazione civile, e in questo primo discorso condensato in poche frasi incisive: «un saggio equilibrio che esclude ogni eccesso e garantisce i diritti degli individui, delle categorie e quelli intangibili dello Stato», secondo il quale si rende «indispensabile che la nuova Legge delle Obbligazioni e dei Contratti, basandosi sulle più pure fonti romane e italiane del Diritto, tenga conto della grandiosa evoluzione subita dalle attività produttrici della Nazione e delle nuove forme associative delle Corporazioni e dello Stato fascista». Sul piano organizzativo, Grandi afferma inoltre un pilastro del suo metodo legislativo: mette al lavoro un comitato ristretto sotto la sua supervisione.

2) La difesa delle frontiere del diritto romano e italiano: un altro *Leitmotiv* di Grandi trova qui una prima solenne enunciazione, che è anche un monito ai giuristi nazionalsocialisti. Si tratta di un obiettivo che sarà molto apprezzato da Mariano d'Amelio nel suo discorso alla Reale Accademia d'Italia del 18 novembre 1939. Grandi, che il pluri-presidente loda per il suo «illuminato dinamismo»¹⁶, aveva astutamente colto nel segno. Il suo potente interlocutore si mostra rasserenato: «è, quindi, di grande conforto ascoltare il giovane ministro della Giustizia affermare [...]». Convince pienamente il recupero – è sempre d'Amelio a parlare – del diritto romano e dell'italianità sotto la coltre della «oreficeria francese»¹⁷, che aveva coperto il codice civile del 1865, opera *politica* più che scientifica: un binomio reto-

¹⁵ Infatti, il consiglio di d'Amelio a Grandi è piuttosto improbabile: I. BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, in *Il codice civile: gli anni della formazione*, I, cit. nt. 12, pp. 21-100, 33 nt. 42.

¹⁶ M. D'AMELIO, *Sulla nuova codificazione del Diritto Privato*, Estratto dal fasc. 6, Serie VII, vol. I, 1940, Reale Accademia d'Italia, Roma 1940 [Rendiconti della classe di Scienze morali e storiche], Adunanza del 18 Novembre 1939, pp. 51-64. L'epiteto è già usato da M. D'AMELIO, *Il libro II del nuovo Codice Civile*, in «Corriere della Sera», 29 ottobre 1939, p. 3.

¹⁷ D'AMELIO, *Sulla nuova codificazione del Diritto Privato*, cit. nt. 16, p. 54.

rico di cui Grandi si ricorderà in altri suoi discorsi.

3) La soluzione del problema della codificazione dei principi generali. Secondo Grandi, che sul punto – in questa fase – si dichiara d'accordo con la Commissione, essi dovranno essere enunciati *dopo* l'elaborazione dei libri del codice in sede di coordinamento, e non *prima*, poiché «l'esperienza deve precedere le norme». Soluzione non dissimile da quella fatta propria da Vassalli, che nella famosa lettera a Giovanni Battista Funaioli del 9 maggio 1940 avrebbe scritto: «si possono formulare dei principi generali già prima che l'edificio della legge civile sia compiuto?». E avrebbe aggiunto «se costesti principi generali hanno ad esser materia di formulazione legislativa, non sono gli stessi principi generali ultima *ratio* dell'interprete: sono piuttosto come delle superleggi comprese in un dato ordinamento positivo»¹⁸. Si tratta di un altro proposito che sarà apprezzato da d'Amelio, che pensa ad una Carta del diritto privato o della Giustizia profondamente diversa da una raccolta di *Führer-prinzip* o *Führer-recht*, da redigere dopo e non prima, usando la metafora dei compositori che compongono la sinfonia con i motivi principali quando l'opera è finita: «prodotti sintetici, non materie prime»¹⁹.

4) La pubblicazione unitaria e non separata dei libri dei codici.

5) L'unificazione del diritto delle obbligazioni e la conferma del codice di commercio. Sulla prima questione, *rebus sic stantibus*, Grandi ostenta sicurezza: le parti del codice di commercio che possono essere «armonicamente fuse col Codice civile dovranno essere naturalmente fuse», serbandò l'autonomia del codice di commercio, in quanto il codice civile contiene «un complesso di norme di carattere più stabile e permanente». L'attenzione del Governo però è vigile e per il momento Grandi si limita a nominare altri due comitati ristretti, rispettivamente per i codici di commercio e di navigazione, presieduti da Alberto Asquini e Antonio Scialoja. Tali punti

¹⁸ La lettera di F. Vassalli a G. B. Funaioli si può consultare in PAST, AFV, b. 121, fasc. 3. Sul problema dei principi generali del diritto fascista: C. STORTI, *Una costituzione per il regime? 1940: lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito e scienza giuridica*, in «Giornale di storia costituzionale», 39, I/2020, pp. 143-172; EAD., *Intorno ai principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tra diritto e politica*, ivi, 43, I/2022, pp. 279-297; I. BIROCCHI, *Emilio Betti: il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*, in *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, a cura di A. Banfi, M. Brutti, E. Stolfi, RomaTrE.Press, Roma 2020, pp. 11-44, 33-35; ID., *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, 50-53.

¹⁹ D'AMELIO, *Sulla nuova codificazione del Diritto Privato*, cit. nt. 16, p. 56. Per un confronto con la tecnica legislativa tedesca v. ora B. MERTENS, *Rechtsetzung im Nationalsozialismus*, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.

non sono fermi, ma rispecchiamo lo stadio in cui si trovano i lavori del cantiere del codice: su entrambi Grandi cambierà idea.

6) Per il codice di procedura civile, a distanza di un anno dal suo compimento, Grandi annuncia un compromesso: rinuncia al giudice unico proposto da Solmi, perché la sua introduzione è «prematura»; conferma i poteri di direzione del giudice “delegato”, affermando però di non voler ledere le prerogative di difesa degli avvocati, ritenute da Mussolini «colonne del Regime»; rinuncia alle preclusioni in primo grado, ma attua una riduzione dell’oggetto del giudizio di appello (ammissione di nuovi mezzi di prova solo in casi eccezionali); saluta l’ingresso del processo del lavoro nel codice; vuole dare più poteri al pubblico ministero²⁰.

7) Grandi annuncia anche la riforma dell’ordinamento giudiziario, considerandola *conditio sine qua non* per il successo delle riforme processuali, proponendosi in particolare di accrescere il ruolo del pubblico ministero in materia civile. Stella polare di questa ennesima operazione è Alfredo Rocco con la sua idea di rafforzamento del potere esecutivo.

L’intervento ‘programmatico’²¹ si conclude con una duplice affermazione di principio, che evidenzia la funzione essenziale che per il regime riveste il completamento dei codici, perché «il Diritto, ossia le Leggi, sono con le Vittorie militari e con le Opere di pietra, il grande strumento con cui le Rivoluzioni politiche si fissano permanentemente nella storia, e attraverso cui le Razze, le Nazioni e gli Stati acquistano la loro fisionomia unitaria e inconfondibile», ma anche il ruolo che la politica deve assumere: la riforma fascista dei codici è infatti concepita da un lato come «un lavoro tecnico, ma anche politico»; dall’altro come un’operazione «di rilievo interno ma anche internazionale». Tale dichiarazione, come si è visto, sarà prontamente recepita da d’Amelio nel suo discorso del 18 novembre 1940 e ulteriormente sviluppata dal ministro in altri interventi. A pochi mesi dalla nomina, Grandi ha riavviato i lavori preparatori con l’intento di «organizzare la codificazione come evento politico e portarlo all’attivo della sua ripresa di vita politica all’interno»²². Il 30 novembre 1939 si aggiungerà

²⁰ Per una lettura convincente di questo discorso di Grandi si fa rinvio a CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit. nt. 10, p. 27; ID., *Piero Calamandrei e la procedura civile*, cit. nt. 12, pp. 101-105.

²¹ Lo nota con enfasi, riferendosi ai discorsi del 16 ottobre 1939 e 31 gennaio 1940, C. COSTAMAGNA, *Fascismo e Codici*, in «Lo Stato», XI, fasc. II (febbraio 1940), pp. 49-60, 49: «la prima precisazione programmatica che si sia avuta sulla materia».

²² F. Vassalli a D. Mandrioli, cit. nt. 11.

un nuovo incarico: la presidenza della Camera dei fasci e delle corporazioni²³.

3. «*La politica è la vita del diritto*»: Roma, gennaio-maggio 1940

Il 1940 è un anno decisivo. Il 31 gennaio, Grandi tiene un discorso che otterrà ampia diffusione: *Tradizione e rivoluzione*, il suo manifesto politico²⁴, preceduto da un *Appunto per il Duce*, preparato in vista del ricevimento dei giuristi a Palazzo Venezia²⁵, in cui il ministro spiega a Mussolini che è necessario seguire un nuovo indirizzo politico: da vent'anni si parla della riforma, ma i due «Pontefici Massimi» Vittorio Scialoja e Mariano d'Amelio l'hanno limitata ad una revisione tecnica e formale del vecchio codice liberale, sostenendo il principio antifascista che «la politica non deve avere niente a che fare col diritto». Grandi attacca inoltre d'Amelio, apostrofandolo come «una specie di Dittatore del nostro Diritto», per le molte cariche accumulate e per le parole espresse all'atto di presentare il progetto del libro quarto delle obbligazioni nel 1936, cioè nient'altro che il progetto italo-francese del 1927 che, così mimetizzato, «avrebbe dovuto, coll'attivo consenso del guardasigilli Solmi, diventare il Codice Mussoliniano del Ventennale della Rivoluzione Fascista»²⁶. Grandi, insomma, tiene ad accreditarsi

²³ F. PERFETTI, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bonacci Editore Roma, Roma 1991, pp. 214-215.

²⁴ D. GRANDI, *Tradizione e rivoluzione nei codici mussoliniani*, in «Stato e diritto», I.1 (marzo-aprile 1940), pp. 8-16; anche in «Rivista di diritto penale», 1940. Si parla per la prima volta di codici mussoliniani, come ha notato CIPRIANI, *Il codice di procedura civile*, cit. nt. 10, p. 42.

²⁵ *Appunto per il Duce*, 10 gennaio 1940, ed. R. TETI, *Documenti di archivio sul libro I del codice civile*, in «Rivista di diritto civile», XLIV (1998), I, pp. 355-388, 387-388; CIPRIANI, *Il codice di procedura civile*, cit. nt. 12, pp. 213-216.

²⁶ Sui rapporti d'Amelio-Grandi: BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, pp. 88-89. Sulla figura poliedrica di questo protagonista di cinquant'anni di storia giuridica italiana è fondamentale il recente volume *Mariano d'Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica tra diritto e politica (1891-1943)*, a cura di I. Biocchi, Edizioni ETS, Pisa 2025. Tra i contributi del libro, sono importanti i saggi di I. BIROCCHI, *Il mondo attraverso il diritto: la parabola di d'Amelio dalla crisi del modello liberale al fascismo*, pp. 17-108 (69-71, 76-78 per il rapporto con Scialoja), e *Il mondo attraverso il diritto: la parabola di d'Amelio dalla crisi del modello liberale al fascismo; Il signore dei codici*, pp. 383-436. Piace ricordare che non è omissso il volto giornalistico dell'alto magistrato, studiato da F. VENTURINI, *D'Amelio senatore e collaboratore del «Corriere della sera»*,

davanti al capo del governo come un ministro che, prese le distanze dal suo predecessore, inaugura un nuovo modo di procedere: occorre chiarire una volta per tutte le idee ai giuristi e ai non giuristi, che è necessario «compiere qualcosa che sia dentro e non fuori della rivoluzione». Individuo ora di seguito alcuni punti critici ed espongo i relativi cambi di rotta, ricorrendo direttamente a *Tradizione e rivoluzione*, che esordisce con un proposito: quello di dare ai lavori preparatori dei codici (procedura civile e civile), che durano da diciassette anni, «un ritmo di concretezza decisiva e definitiva» e «dare soprattutto alle norme giuridiche lo spirito e la sostanza degli Istituti del nostro tempo fascista». Eliminati i riferimenti personali riservati, l'allocuzione affronta il nodo politico dei codici.

1) Necessità dell'emanazione dei principi generali del diritto. Nell'*Appunto* Grandi dichiara che la questione è matura, a quattordici anni dalla Carta del lavoro, e che occorre fare un secondo passo avanti nella riforma costituzionale del diritto, con «naturalità biologica». Nel discorso declamato a Palazzo Venezia il 31 gennaio 1940, al cospetto anche dei giuristi chiamati a collaborare all'impresa codificatoria, Grandi affermerà che senza l'enunciazione chiara dei principi generali dell'ordinamento giuridico fascista non si potrà realizzare lo scopo di «plasmare e indirizzare il Diritto Privato nella nuova civiltà fascista e nello stato Corporativo». I principi generali appaiono nella loro funzione ermeneutica ed essi s'identificano, ora, con le dichiarazioni della Carta del Lavoro.

2) Interdipendenza tra diritto e politica. Non c'è separazione (non esistono «confini o diaframmi») tra diritto e politica: «La Politica è la vita del Diritto», perché «il Diritto non è fatto soltanto di schemi e di categorie logiche sostanzialmente immutabili». Il problema dei codici è «un problema squisitamente politico, un *problema di sistema* e non di mera tecnica legislativa». Se un popolo e una nazione non possono non diventare Stato, una rivoluzione e un regime non possono non fissare in un *sistema giuridico* la loro ideologia, altrimenti non durerebbero nella storia. A questo punto, Grandi espone la sua personale genealogia dei codici: il codice napoleonico è stato ed è il codice fondato sul diritto romano-europeo; il codice civile italiano del 1865 è stato «un'opera transitoria» compiuta allo scopo di unificare l'Italia, «ed è tuttora per grandissima parte, laddove i suoi istituti fondamentali più intimamente aderiscono agli istituti della nostra tradizione romana e italiana, vivo e vitale», e perciò per questi profili va conservato, purché «consolidato e rafforzato».

3) Risuona forte e chiaro il richiamo – storicistico, nazionalistico e im-

pp. 209-266 (con una utile appendice).

perialistico – alla tradizione e quindi alla nozione fascista di diritto romano²⁷. Grandi contrappone il diritto romano-italico al diritto romano-europeo dei vecchi codici anche tedeschi. Il diritto romano non è stato sempre lo stesso: il diritto romano del codice civile francese è diverso dal diritto romano del BGB, ed entrambi non corrispondono al diritto romano fascista, che è «il *Diritto vivente dello Stato romano autoritario, gerarchico, espansionista*». Con questa formula, che userà anche in altri discorsi, Grandi recupera all'orizzonte della codificazione il diritto romano, in polemica con i giuristi nazionalsocialisti. Cambia, anzi, il lessico: se prima si pensava alla *latinità*, ora occorre recuperare il lemma *romanità*, più circostanziato, più nazional-imperialista, più corrispondente alla «nostra razza primogenita di fronte alle razze civilizzate di Roma». Il richiamo retorico alla romanità serve a giustificare il recupero della tradizione romana nel nuovo codice civile e a contrapporre il metodo legislativo fascista a quello nazionalsocialista²⁸. Si tratta comunque di due registri complementari, che si sovrappongono e non si elidono a vicenda²⁹.

²⁷ Condivido e integro la recente lettura di BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, pp. 48-50.

²⁸ Non a caso si tratta di uno dei fili di cui è intessuta la tela della *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile, preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul "Valore giuridico della Carta del lavoro"*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, Roma, sabato, 4 aprile 1942, nn. 11-12, p. 13. La precisazione lessicale del ministro è avvertita da COSTAMAGNA, *Fascismo e Codici*, cit. nt. 21, pp. 58-60, che interpreta questo scarto semantico come un rinvio al nuovo «sistema imperiale del diritto», cioè al fatto che, come in Roma, il diritto fascista non riposa solo su una codificazione generale, ma anche sulle fonti speciali corporative, e conclude: «il carattere saliente del sistema del diritto romano è stato quello della flessibilità, determinato dalla presenza di più fonti giuridiche e perfino dalla coesistenza, in qualche periodo, di più organi legislativi con poteri ugualmente completi e illimitati, almeno in teoria. Ma la funzione più importante fu quella disimpegnata dallo "*jus praetorium*", centro per secoli della giurisdizione e della legislazione. [...] Mercé l'adozione delle fonti corporative l'ordinamento giuridico italiano ritorna, dunque, con più ampia coscienza dei fini, al sistema del diritto pretorio romano e conquista l'attitudine a quei risultati dinamici ed espansivi, nella sfera sociale e nella sfera internazionale, che sono imprescindibili alla missione imperiale di un popolo» (p. 60). Romanità, dunque, e non latinità, serve ad iscrivere il fascismo in una tradizione imperiale, non individualista e flessibile, che respinge, a questo punto, l'idea che nella codificazione generale a tipo francese trionfi la tradizione romana del diritto (così a p. 58).

²⁹ Cfr. ora su questo doppio registro, già presente in Solmi (è bene evidenziare il dato) e perfezionato da Grandi, le riflessioni di F. MAZZARELLA, «*Tradizione e rivoluzione*». *Il diritto*

Passando ad enunciare su quali principi si dovrà fondare il nuovo codice civile, la strategia argomentativa di Grandi, a questo stadio dell'opera, ancora incompiuta se si eccettua il primo libro, sottolinea che il nuovo ordinamento giuridico dovrà essere conforme ad uno «Stato etico, gerarchico e corporativo», nel quale di conseguenza si applicano i principi della Carta del Lavoro, sintetizzati in una triade (Grandi ama le triadi): autorità dello Stato; subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività nazionale; giustizia tra le classi sociali.

La rivoluzione si realizza attraverso l'immanenza dei principi nel codice (come si dirà anche nella relazione del 1941). I principi, infatti, non sono «semplici orientamenti, aspirazioni, ideologie», né sono improvvisati, ma «esperienza contenuta in leggi costituzionali». Il loro «definitivo assetto» dovrà attuarsi nei codici mussoliniani.

Il primo principio generale del sistema è l'autorità dello Stato, ente sovrano nel quale si realizza l'unità della nazione, avente il suo fulcro in un rinnovato e più ampio concetto di ordine pubblico. Lo precede su questo punto d'Amelio, intento in uno dei suoi discorsi a sottolineare i punti in cui il libro primo del codice civile ha «avvalorato l'autorità dello Stato» ovvero ha contribuito a spostare la frontiera tra diritto pubblico e diritto privato, realizzando «la invasione del diritto pubblico nel dominio storico del diritto privato. Non vi ha dubbio che i primi due libri del nuovo codice sono straordinariamente ricchi di norme di diritto pubblico e quindi inderogabili. Siamo assai lontani dal dogma della volontà»³⁰. Il nuovo «ambiente spirituale» del libro I del nuovo codice, di cui l'alto magistrato ragiona in altro suo scritto³¹.

La subordinazione degli interessi particolari dei gruppi e dei singoli al

dei contratti dentro e oltre il Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche, in *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter - 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien*, Band II, *Totalitäres Soziales Privatrecht? Die juristische »Achse Berlin-Rom«*, hrsgb. von D. Deroussin, M. Löhnig, F. Mazzarella, S. Wagner, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2025, pp. 3-54, 15-21.

³⁰ Mariano d'Amelio, nell'esemplificare i possibili principi generali del diritto fascista, oltre all'autorità dello Stato menziona il rafforzamento della famiglia legittima, anche nel campo delle successioni, e i principi dell'abuso del diritto, dell'apparenza del diritto e della tutela della buona fede.

³¹ M. D'AMELIO, *Diritto privato e diritto pubblico nel 1° libro del Codice civile*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, *Diritto privato - Diritto ecclesiastico - Altre scienze giuridiche*, Cedam, Padova 1940, pp. 1-7, p. 5, dove richiama la relazione della Commissione parlamentare da lui presieduta. L'interesse della nazione come scopo del riconoscimento dei diritti soggettivi.

supremo interesse della nazione è l'altro principio cardine della Carta del Lavoro, dal quale Grandi deriva la necessità di introdurre limitazioni nella disciplina del contratto, di rafforzare la tutela del credito e quindi dei creditori e dei terzi di buona fede; di regolare il contratto collettivo; di plasmare la nuova disciplina della proprietà che conserva la tradizionale nozione romana di proprietà (Mussolini *dixit*), integrata però dal principio corporativo, come in una sorta di scambio: «l'accresciuta responsabilità del singolo trova il corrispettivo nella tutela del diritto individuale da parte dello Stato».

Il principio della giustizia tra le classi sociali è la terza direttiva fascista enunciata da Grandi, da cui il ministro fa discendere l'introduzione nei codici mussoliniani del diritto del lavoro e del processo del lavoro. Ma c'è di più: nei codici dovrà essere determinata la funzione normativa delle corporazioni, in un assetto in cui la nuova *legalità* convive con i dogmi tradizionali del diritto civile, in un «giusto punto di equilibrio fra *tradizione* e *rivoluzione*».

Non è la prima volta che la politica penetra nei lavori della codificazione: de Francisci per il processuale civile e Solmi per il civile e il processuale civile ne sono un esempio incontrovertibile³². La svolta tattica si realizza nell'enunciare con anticipo le linee programmatiche, esporle a chi deve esaminare i progetti, curare che siano osservate, a costo di turni spesso massacranti. La macchina, beninteso, non funziona come un orologio svizzero, a dispetto delle assicurazioni. Malgrado i difetti, soprattutto di tempo a disposizione (*nómos* e *chrónos* sono assolutamente sbilanciati), il cambiamento di rotta è reale.

Grandi afferma inoltre il valore dinamico del diritto fascista: la riforma dei codici deve avere «carattere espansivo»; «una tappa e un punto di partenza per l'ulteriore elaborazione e perfezionamento che saranno dati nel futuro ai nostri istituti giuridici», secondo il ritmo della rivoluzione fascista permanente. Nell'*Appunto per il Duce*, Grandi sottolinea fortemente questo concetto, che è quindi uno strato profondo della sua concezione di codice,

³² Sulla «compenetrazione tra politica e diritto» nell'agire di Solmi, Grandi, Asquini e Bottai: BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, pp. 30-31, che parla anche di «giuridicizzazione della politica» (p. 38). «Non una sterzata, ma piuttosto una decisa accelerazione»: così, con un giudizio sul quale concordo, p. 43, l'autore definisce il ministero Grandi. Per Solmi si v. anche la voce di I. BIROCCHI, *Solmi, Arrigo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 93 (2018), pp. 221-226, 224-225, e lo scritto di E. MURA in questo volume. Per de Francisci si v. F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 60 (2006), pp. 75-125, anche in ID., *Scritti in onore dei patres*, cit. nt. 45, n. XVII, pp. 325-380 (con postilla), e M. BRUTTI in questo volume.

già emerso al 31 gennaio 1940. Lo chiama «assetto giuridico nei codici mussoliniani dei grandi principi informatori della rivoluzione fascista» e lo spiega così: «si tratta di dare formulazione giuridica, e valore di Legge formale, ai principi della Carta del Lavoro», che è rimasta un «Atto fondamentale del regime», mentre va trasformata in legge per attuare la riforma costituzionale del diritto privato, che andrà a completare la riforma costituzionale del diritto pubblico. Grandi cioè ha in mente una grandiosa operazione *costituzionale*, che sostituisca i principi del fascismo a quelli liberali. «È venuto dunque il momento di saltare il fosso e di dirlo». Bisogna attuare l'unità dell'ordinamento giuridico non solo nel campo del diritto pubblico, ma anche in quello del diritto privato³³.

Nel discorso tenuto il 9 febbraio 1940 ai membri della Commissione delle assemblee legislative alla vigilia dell'esame dell'ormai risalente progetto preliminare del libro *Cose e diritti reali* (1937), rimesso insieme ai tre volumi delle *Osservazioni e proposte* il 13 novembre 1939, quando ormai altre bozze si erano susseguite, c'è da rilevare, sul piano organizzativo della struttura del codice, la prima anticipazione del libro V, che sappiamo essere stato ideato da Filippo Vassalli, chiamato «libro finale»³⁴. Ma ci sono anche le linee ispiratrici del progetto, che Grandi considera criteri fondamentali sui quali attirare l'attenzione della Commissione: la riduzione al minimo delle definizioni (per una giustificazione tecnica che corrisponde a quanto la dottrina italiana aveva elaborato in quel momento)³⁵ e la preferenza data alle «singole disposizioni concrete» rispetto alle formule generali e alle definizioni stesse (per una ragione anche politica di maggiore determinazione

³³ Sulle reazioni positive suscitate in Panunzio e Costamagna dall'uscita pubblica di Grandi (una vera e propria parata spettacolare di camicie nere e giuristi): RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, p. 109. *Ex multis*: F. MAROI, *La codificazione fascista del diritto civile*, in «Monitore dei tribunali», XVIII, n. 3 (8 febbraio 1941).

³⁴ D. GRANDI, *Proprietà e diritti Reali*. Discorso pronunciato alla Commissione delle Assemblee Legislative per la Riforma dei Codici il 9 febbraio 1940-XVIII, in «Rivista di diritto agrario», XIX.1 (gennaio-marzo 1940), pp. 87-89; anche in «Il Tribunale», XIX, n. 2 (29 febbraio 1940), p. 1. La creazione del libro V piacque a Mariano d'Amelio, che così scrisse a Filippo Vassalli, il 5 aprile 1940, PAST, AFV, b. 120, fasc. 22: «A mio modo di vedere se un 5° libro deve esserci le materie sono bene scelte. Bisogna tener conto di frammenti del codice attuale, che si sono abbandonati per via, in attesa di trovar per essi un'opportuna sistemazione».

³⁵ G. CHIODI, *Il codice svelato. Progetti e varianti d'autore di Filippo Vassalli nei primi tre libri (matrimonio civile, successioni legittime, proprietà)*, in *Il codice civile: gli anni della formazione*, I, cit. nt. 12, pp. 157-298.

normativa dei postulati della dottrina fascista); il mantenimento della distinzione tra beni mobili e immobili; la distinzione da parte del legislatore dei beni demaniali; la revisione della disciplina del possesso; di usufrutto, ipoteche, servitù; dell'enfiteusi; l'introduzione – novità eclatante – del principio della trascrizione costitutiva per l'acquisto dei diritti reali su beni immobili, che rappresenta anche un ritorno al diritto romano, oltre che un collegamento con l'ordinamento dei territori dell'impero e delle nuove provincie)³⁶. Il criterio generale al quale il ministro si attiene nell'elaborazione del libro è quello di assicurare «l'armonia sempre maggiore fra l'interesse del singolo, i superiori interessi della collettività e lo sviluppo della produzione e dell'economia nazionale», soprattutto nel regime della proprietà fondiaria, che «costituisce il principale strumento della produzione nazionale»³⁷. Si tratta di un indirizzo politico che traspare anche dai lavori preparatori più minuti del libro della proprietà, come è stato accertato nelle ricerche più recenti. Interessano, queste direttive esposte da Grandi, come esempio concreto di un metodo legislativo fatto di direttive superiori, destinate a sovrintendere all'ordine dei lavori, secondo un mutuo intreccio tra tecnica e politica.

Nel 1940 Grandi è impegnato su più fronti. La riforma dell'ordinamento forense, per la quale il ministro apre consultazioni dalla fine dell'anno 1939³⁸, sfocia nella legge 23 marzo 1940 n. 254. La riforma penale e penitenziaria fascista è l'oggetto della Relazione al duce del 25 marzo 1940, sulla quale si dovrà tornare. Nel frattempo, il 7 marzo 1940 Mussolini nomina sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia Antonio Putzolu, il gerarca sardo che assumerà effettivamente un ruolo operativo attivo nell'organizzazione del ministero e nella promozione dei codici³⁹. Il 28 marzo 1940, da presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, Grandi redige un rapporto per Mussolini in cui traccia un bilancio del

³⁶ A. MASSIRONI, *La formazione di Vassalli legislatore nel 'laboratorio' delle Commissioni per le Nuove Provincie*, in *Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana*, cit. nt. 11, pp. 69-129.

³⁷ Da ultimo G. PACE GRAVINA, *Visioni della proprietà agraria nell'elaborazione del Codice civile del 1942: dall'Archivio di Filippo Vassalli*, in *Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana*, cit. nt. 11, pp. 221-258.

³⁸ Si può citare, ad esempio, la lettera di Filippo Vassalli del 24 dicembre 1939, contenuta insieme ad altre testimonianze in Archivio Centrale dello Stato, *Ministero di Grazia e Giustizia 1851-1983, Direzione generale affari civili e libere professioni (1851-1968), Ufficio settimo (1924-1941)*, b. 2, fasc. 1/5, sulla quale: A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 229-231.

³⁹ Per altri riferimenti v. il contributo di P. MASTROLIA in questo volume.

primo anno di funzionamento dell'assemblea, sottolineando due obiettivi da implementare: il mantenimento delle commissioni legislative, dopo la buona prova del loro collaudo, e la riduzione dei decreti-legge⁴⁰.

Il 2 aprile 1940 Grandi consegue un altro successo: il Consiglio dei ministri approva il codice di procedura civile⁴¹. Il ministro è visibilmente soddisfatto e non manca di farlo rilevare a Mussolini in persona, in una missiva (importante per altri riflessi) che è estremamente significativa, perché ribadisce quasi con orgoglio che la consegna affidatagli è stata rispettata grazie ad una maggiore capacità organizzativa dei lavori:

DUCE,

Oggi, Natale di Roma, 1940, il Codice di Procedura Civile – attorno al quale si era inutilmente lavorato per 20 anni attraverso una serie di progetti successivi giammai portati a compimento – vede finalmente la luce.

Mi sia permesso di rilevare che quanto non si era riusciti a fare in 20 anni colla cooperazione di migliaia di giuristi, scienziati, magistrati, avvocati, si è compiuto in sei mesi per opera di un ristretto Comitato composto di tre scienziati di idee e scuole sotto certo aspetto contrastanti fra loro (Calamandrei, Carnelutti, Redenti); di un magistrato della Corte di Cassazione (Conforti); di due altri magistrati del Dicastero della Giustizia (Azzariti e Mandrioli); il tutto sotto la personale direzione del Guardasigilli⁴².

Nello stesso Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1940 si approva un altro provvedimento voluto da Grandi: il decreto sulla revisione dei progetti di legge e dei decreti, che prelude ad un riordinamento accentratore dell'Uf-

⁴⁰ PERFETTI, *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, cit. nt. 23, pp. 214-200. Cfr. *Rapporto del presidente Grandi al Capo del governo sull'attività legislativa della Camera dei fasci e delle corporazioni nel suo primo anno di vita (28 marzo 1940)*, pp. 438-443.

⁴¹ L'evento è ricordato dal relativo comunicato per la stampa (CIPRIANI, *Il codice di procedura civile*, doc. 47, p. 220-224) e dai quotidiani: M. D'AMELIO, *Il nuovo processo italiano*, in «Corriere della sera», 6 aprile 1940, p. 2. Per la documentazione della riunione: *Appunto per il Duce*, Roma, 1° Aprile 1940, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Archivio Storico Diplomatico (MAECI, ASD), *Carte Dino Grandi*, b. 125, fasc. 175; *Appunti riassuntivi per il Consiglio dei Ministri, dei problemi interessanti l'organizzazione giudiziaria, in rapporto all'attuazione del nuovo Codice di procedura civile ed alle condizioni economiche della magistratura*, ivi, b. 125, fasc. 171, sottofasc. 1.

⁴² Natale di Roma, 21 Aprile 1940, *Carte Dino Grandi*, b. 125, fasc. 176, p. 1, ed. G. VEDOVATO, *Dino Grandi al Duce il 21 aprile 1940: «Questo è il momento di astenersi dalla guerra»*, in «Rivista di studi politici internazionali», 78, n. 4 (ottobre-dicembre 2011), pp. 594-699, 596-597.

ficio legislativo (r.d. 8 aprile 1940 n. 830)⁴³. Il Ministero, attraverso i magistrati e i funzionari dell'Ufficio, ha ora l'ultima parola sulle leggi. Spiccano in particolare due compiti: la revisione tecnico-giuridica di ogni provvedimento e il coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale⁴⁴.

Questo stato di cose spiega perché Grandi dedichi al principio di legalità e alla formazione delle leggi la prima parte del suo discorso al Senato sulla riforma fascista dei codici, del 10 maggio 1940⁴⁵, nel quale esordisce con una serie di osservazioni sulla rilevanza della legge nella costituzione fascista e quindi del diritto come veicolo dei postulati politici. I punti salienti sono: 1) la conferma del principio di legalità, che implica il «vincolo che viene dal rispetto della legge», ed un aumento di leggi. La base della rivoluzione

⁴³ RONDINONE, *Storia inedita*, cit. nt. 9, pp. 258-260, per le difficoltà incontrate da Grandi nei rapporti con il Consiglio di Stato presieduto da Santi Romano (anche ID., *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, pp. 113-114); e ora MENICONI, in questo volume. Il testo dell'art. 2 assicura vasti poteri al Ministero: «L'Ufficio legislativo provvede, nell'ambito della competenza del Ministero di grazia e giustizia, ai compiti seguenti, salvo gli altri affari che gli siano deferiti dal Ministro Guardasigilli: 1) Esame di problemi generali in materia legislativa. Pareri sulla interpretazione delle leggi. Commissioni di studi legislativi e loro coordinamento. 2) Collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i vari Ministeri. Relazioni con il Senato del Regno e con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per ciò che riguarda l'attività legislativa del Ministero di grazia e giustizia. 3) Revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti e coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale. 4) Deleghe legislative. Decreti-legge. Esame della loro legittimità in relazione alle leggi costituzionali 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. 5) Esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli per quanto concerne la forma esteriore delle leggi o il tenore dei decreti». Grandi aveva già previsto la possibilità che il Ministero potesse svolgere una funzione più decisa nella preparazione delle leggi, in particolare usando del potere di negare il visto: il riferimento è all'*Appunto per il Duce sulla preparazione tecnico-giuridica dei progetti di legge e decreti* del gennaio 1940, segnalato da G. MELIS, *Il diritto amministrativo tra le due guerre*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XX, n. 2 (dicembre 1990), pp. 403-418, 417-418.

⁴⁴ Di cui si rammenterà Filippo Vassalli in una lettera del 12 agosto 1942 a Grandi, in cui lamenta proprio il mancato coordinamento tra un disegno di legge e il codice civile, ormai promulgato: G. CHIODI, *Tra 'dea' tecnica e ragione politica: pensieri di Filippo Vassalli sul codice civile*, in «Quaderni fiorentini», 54 (2025), pp. 349-391, 390-391.

⁴⁵ *La riforma fascista dei codici (Discorso al Senato del Guardasigilli Grandi, 10 maggio 1940-XVIII)*, in «Monitore dei tribunali», LXXXI (1940), n. 17, Milano 17 agosto 1940, pp. 457-466; anche in «Il Tribunale», XIX, n. 5 (31 maggio 1940), pp. 1-2.

è la legge. Lo Stato corporativo si edifica attraverso un'incessante attività legislativa. 2) Una nuova concezione di legalità, che è nesso – voluto da Mussolini – fra tradizione giuridica e legislazione rivoluzionaria. Il passato non viene ucciso, ma deve «rinnovarsi e ringiovanire»: perfezionamento delle leggi nuove, trasformazione di quelle antiche. Grandi recupera un *topos* della difesa del diritto romano attuato dalla romanistica più militante: l'idea che la rivoluzione fascista sia come la costituzione augustea, *permanente e legale*. 3) Nuova funzione attiva del Ministero nella formazione delle leggi e nel loro coordinamento con la legislazione generale, basata su quattro interventi a livello di sistema: a) riorganizzazione dell'Ufficio legislativo; b) visto di legittimità sui decreti e sulle leggi, da estendere nel futuro anche ai contratti collettivi; c) collaborazione con le assemblee legislative (Senato, Camera dei fasci e delle corporazioni), attraverso commissioni legislative integrate da membri del governo. Viene considerata «anacronistica» l'idea di far intervenire altri «organi amministrativi» nel processo legislativo, mentre ben più utile e rilevante appare il potenziamento degli organi legislativi e in futuro delle corporazioni. d) Il «cantiere dei codici» subisce un nuovo assetto: nuovo sistema; nuovo metodo di lavoro (unità d'indirizzo): «non si lavora con fretta, ma soltanto con più intensità e simultaneamente su tutti i settori della riforma legislativa»; partecipazione totalitaria non solo degli organi legislativi ma di tutti i giuristi, della magistratura, delle università, dei sindacati; annuncio che gli ultimi libri del codice civile saranno pubblicati contemporaneamente e insieme ai codici di commercio e della navigazione, preceduti da un'attività di coordinamento che serve ad assicurare l'unità organica di indirizzo. Le linee guida dell'operazione sono le stesse che conosciamo, cioè tradizione e rivoluzione: la tradizione «romana e italiana», che va mantenuta, consolidata e rafforzata. Sul piano organizzativo, Antonio Azara è testimone affidabile del nuovo corso. In un discorso acutamente segnalato da Nicola Rondinone, l'alto magistrato descrive i meccanismi del metodo Grandi, che ha «come gli antichi romani, quadratura di spalle e di cervello»:

Ora, senza rivelare segreti d'ufficio, credo mi sia lecito dirvi che egli ha costituito nel palazzo di via Arenula una specie di grande cantiere dei codici, di cui egli è non soltanto il direttore ma il primo, e più attivo e più resistente lavoratore. Fedele interprete degli ordini del Duce, ne vigila e, occorrendo, ne impone l'esatta esecuzione, assegnando a ciascuno il suo lavoro secondo le singole attitudini e le particolari competenze, e non transige sui termini nei quali ciascuno deve rendere conto del compito affidatogli. Sono banditi i vaniloqui accademici; si discute soltanto – e nei

limiti dell'indispensabile – su punti, che veramente meritano ancora un'indagine approfondita; si mantiene senz'altro tutto quel ch'è vitale; si tagliano senza rimpianto i rami secchi; si inietta gagliarda linfa fascista dove il ceppo la regge; e, dove questo non è possibile, si piantano i nuovi istituti in perfetta aderenza con le direttive del Regime⁴⁶.

In questo gioco di incastri tra antico e nuovo, tra conservazione e modernizzazione⁴⁷, consiste la riforma: non una rifondazione *ab imis fundamentalis* del diritto civile, ma una sua revisione nei termini ben riassunti da Azara. A parte queste linee programmatiche di metodo, il resto del discorso è dedicato al codice di procedura civile, in fase di avanzata gestazione. Di questo comparto, già ampiamente studiato⁴⁸, interessa anche in questo caso far emergere i criteri generali a cui si ispira l'azione di Grandi nel concepire il nuovo codice processuale, che precede, va ricordato, l'ordinamento giudiziario, ma appare ad esso strettamente collegato in un disegno unitario. Il discorso ruota intorno a cinque cardini. Il primo: Grandi accentua abilmente (lo aveva già fatto con i codici civili in *Tradizione e rivoluzione*) il valore politico del codice di procedura civile del 1865: opera che egli considera, infatti, di sapienza politica più che legislativa, dato che è servita per riaffermare l'individualismo. Come a ribadire che il nesso diritto e politica non è tipico solo della dittatura.

Il secondo: Grandi si accredita come ministro efficiente, capace di tagliare il traguardo legislativo dopo ben sedici progetti e quaranta leggi parziali. Per raggiungere il fine è stato necessario mutare la concezione del progetto Solmi, in accordo con la Commissione delle assemblee legislative, e addivenire quindi a soluzioni di compromesso che sono:

1) il rifiuto del giudice unico e la conservazione del giudice collegiale; 2) l'invenzione del giudice istruttore, nuovo organo di collegamento tra il collegio e le parti, che permette di mantenere «la direzione del processo nelle mani del giudice», come è in ogni processo moderno, autoritario o democratico; 3) l'inserimento del processo corporativo del lavoro nel codice, elaborato attraverso la sinergia tra un comitato ristretto, la Commissione, il Ministero delle corporazioni, le organizzazioni sindacali, assistenziali, previdenziali (un vero e proprio metodo di concertazione). Grandi

⁴⁶ A. AZARA, *Lineamenti fondamentali dei codici fascisti* [Istituto di cultura fascista di Sassari, 4 gennaio 1940], in «Studi sassaresi», XIX (1941), fasc. I, pp. 1-23, sul quale ha attirato l'attenzione RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt., p. 106.

⁴⁷ S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, il Mulino, Bologna 2010, p. 84.

⁴⁸ *Supra*, nt. 12.

non lesina particolari sul suo sistema di lavoro, che è basato sulla collaborazione con i tre giuristi del comitato (nove mesi: il 30 gennaio 1940 la Commissione rimette le sue osservazioni e inizia l'opera di coordinamento).

Il terzo punto focale sul quale insiste il discorso è che il nuovo codice rappresenta un problema politico e non solo tecnico. Accoglie la pubblicazione del processo (il principio di autorità) per ovviare alla lentezza: aumenta i poteri del giudice, ma senza accogliere il principio inquisitorio, che è contro la tradizione. Attua insomma un equilibrio tra il principio di autorità e la volontà delle parti, come nel codice civile si realizza un bilanciamento tra autonomia della volontà e principio di autorità. Il quarto punto investe la necessaria riforma dell'ordinamento giudiziario, perché il codice solo non basta a realizzare un nuovo ordinamento processuale, che è un problema di uomini oltre che di leggi. Qui Grandi dimostra la sua indole pragmatica e la sua scarsa fiducia nella sola parola della legge, priva di un adeguato intervento prima di tutto ordinamentale che, nell'immediato, rappresenta come teso a realizzare 1) il rafforzamento del ruolo pretorile; 2) un nuovo sistema di promozione basato sul merito e sul buon giudice (più umanità e meno dottrina); 3) l'aumento dell'organico; 4) interventi di edilizia giudiziaria: i palazzi di giustizia devono essere funzionali, e quindi i palazzi monumento (artisticamente discutibili quando trascurano la storia italiana antica e recente) costituiscono un problema funzionale e vi è necessità di un modello-tipo. Il discorso termina con un elogio dei conciliatori, della magistratura nel suo complesso e degli avvocati. La collaborazione tra magistratura e avvocatura viene dipinta come essenziale per la buona riuscita del codice: una concretezza consona all'atteggiamento pragmatico di Grandi, che non si affida solo ai testi, ma anche all'azione⁴⁹. È significativo che il discorso si chiuda ricordando come una sorta di mantra legale, che «il Diritto del nostro tempo fascista vuole essere la riaffermazione moderna e operante dei tre principi fondamentali della Romanità espressi nel Fascio Littorio: *Giustizia, autorità dello Stato, solidarietà civile di tutti gli Italiani*». Dopo le armi, che hanno fondato il nuovo Impero di Roma, le leggi. Fa-

⁴⁹ Per Grandi, che anche in questo caso si richiama al verbo di Mussolini, la magistratura è investita della missione essenziale di «custode severa delle Leggi della Rivoluzione». Il motivo è di vecchia data ed è una risalente cura del ministro: lo ritroviamo infatti già nel discorso tenuto il 30 ottobre 1939 all'inaugurazione dell'anno giudiziario, pubblicato con le varie stesure da S. GENTILE, *Cronache dal regime. La magistratura italiana al cospetto di Benito Mussolini e Dino Grandi (30 ottobre 1939)*, in *Giustizia e potere tra antico e nuovo regime. Studi in memoria di Armando De Martino*, a cura di F. Mastroberti, F. De Rosa, Editoriale scientifica, Napoli 2024, pp. 311-325.

scino dei simboli, parole d'ordine, retoriche, mitologie, ideologie si mescolano al lavoro tecnico e compenetrano di politico il cantiere dei codici.

Nel mese di maggio, Grandi realizza un altro obiettivo chiave del suo programma: la messa a punto della parte generale del libro delle obbligazioni, che sarà presto seguita dalla parte speciale. Si tratta di uno snodo cruciale del suo mandato. Si è visto come la sua azione di legislatore fosse tutta tesa a combinare tecnica e politica, e ad accelerare i lavori di codificazione verso la meta. In questo contesto, il libro delle obbligazioni rappresentava una prova essenziale (il libro del lavoro era ancora nella mente di Minerva). Il metodo è sempre lo stesso, cambia solo il contenuto giuridico delle direttive. Grandi il 25 maggio 1940 si ripresenta alla Commissione delle assemblee legislative⁵⁰. Pochi mesi sono passati, e il ministro appare ancora più forte e risoluto. Non viene a presentare un progetto già fatto da altri, ma un nuovo progetto, che dovrebbe articolarsi secondo un più preciso programma politico. E infatti i punti qualificanti di questo discorso sono: 1) l'unificazione del diritto delle obbligazioni (obiettivo sconosciuto al superato progetto italo-francese) ed insieme la conservazione del codice di commercio; 2) il primo schema del futuro libro V, *Della tutela dei diritti*, e soprattutto 3) i «mutamenti sostanziali» del nuovo progetto del libro delle obbligazioni (parte generale delle obbligazioni, parte generale del contratto), che sono presentati come «corollari della dottrina politica ed economica fascista»: il principio di solidarietà accolto, «secondo la regola fascista del prudente coordinamento di ogni interesse individuale e di una giusta preminenza dell'interesse generale, entro limiti precisi»; il principio di ingerenza discrezionale del giudice, inteso però non come un principio generale, ma come un'eccezione da introdurre in casi specifici per limitare, ma non annientare, l'autonomia privata⁵¹; il rafforzamento della tutela del credito, con la conseguente restrizione del dogma della volontà (diciamo

⁵⁰ *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi alla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici (25 maggio 1940-XVIII)*, in «Il foro italiano», LXV (1940), IV, cc. 19-24; anche in «Monitore dei tribunali», LXXXI (1940), Milano, 14 settembre 1940, n. 19, pp. 513-516 con il titolo *Delle obbligazioni, dei contratti e della tutela dei diritti*; anche in «Il Tribunale», XIX, n. 8 (31 agosto 1940), pp. 1-2.

⁵¹ A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2005, capp. III-V, pp. 81-289; G. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona, Roma, RomaTrePress, 2020, pp. 201-260; MAZZARELLA, «Tradizione e rivoluzione», cit. nt. 29.

pure il suo superamento); la conservazione della nozione di causa, della clausola generale dell'ordine pubblico, della nozione di diligenza del buon padre di famiglia. Ma tutte e tre sono sottoposte ad una rilettura, che le funzionalizza in senso politico. Si tratta del primo abbozzo del libro delle obbligazioni, destinato ad essere ulteriormente «corporativizzato». In questa prima uscita, Grandi si giocava la reputazione, ed ecco perché questo discorso, ancora appartenente ad uno stadio non completo di elaborazione del futuro libro quarto del codice civile, assume un particolare interesse nell'economia di un discorso teso a discernere i tratti distintivi del suo operato come ministro legislatore. Altri episodi sarebbero seguiti, di una saga intelligentemente raccontata dalla storiografia, che è giunta a distinguere un movimento 'bifasico' nell'azione di Grandi⁵². Il secondo tempo dei lavori di codificazione comportano un'accentuazione del momento politico. Non è un caso che nell'agosto 1940 si collochino due episodi significativi, riguardanti l'obiettivo della corporativizzazione del codice civile, e quindi dell'ordinamento costituzionale nel suo complesso: lo scontro con Vassalli⁵³ e con le confederazioni sindacali in merito all'inclusione dell'ordinamento corporativo nel codice⁵⁴. Altri momenti fatali di questa epopea: i progetti del libro IV delle obbligazioni e del codice di commercio; i precipitosi eventi dell'autunno-inverno 1940, tra i quali assume un particolare rilievo l'udienza nella quale Mussolini decide la morte del codice di commercio (28 settembre 1940), con il relativo terremoto ministeriale che porterà a concepire il libro del lavoro. Due lettere di Vassalli a Grandi, rispettivamente del 4 novembre 1940 sul libro della proprietà e del 9 novembre 1940

⁵² RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12; ID., *L'arte di legiferare*, cit. nt. 12.

⁵³ Sul quale ho cercato di riflettere in CHIODI, *La 'dea tecnica'*, cit. nt. 44.

⁵⁴ RONDINONE, *Storia inedita*, cit. nt. 9, pp. 306-307. La vicenda, grazie alla solita accortezza tattica di Grandi, si conclude positivamente e la corporativizzazione del codice civile viene accettata. Nel contempo, con soddisfazione, il ministro manifesta a Mussolini tutta l'importanza costituzionale dell'operazione da lui ideata, in una visione che non è solo nazionale, ma anche europea. *Appunto per il Duce*, Roma, 9 agosto 1940, in Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del Duce*, n. 500.012/1: «La pubblicazione dei Codici fascisti avviene alla vigilia della creazione della nuova Europa, e l'Ordine Corporativo che Mussolini ha creato e realizzato è, e dovrà essere sempre più decisamente, il nostro Ordine costituzionale. Nella nuova Europa rivoluzionaria che la guerra e la vittoria delle potenze dell'Asse stanno preparando, l'Ordine corporativo rappresenta uno dei maggiori titoli della nostra priorità rivoluzionaria, il nostro "universale", sul quale la nuova Europa dovrà essere modellata». Su quest'ultimo punto: BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, p. 23.

sul libro della tutela dei diritti forniscono ragguagli preziosi sulla gestazione degli altri libri del codice civile; una missiva di San Silvestro del 1940 rassicura il ministro che, malgrado gli inciampi, occorrerà seguire il programma «da Te segnato»⁵⁵.

4. «*Artiere del diritto*» e «*soldato della Rivoluzione*»: da Monaco (1940) a Palazzo Venezia (1942)

Il 28 ottobre 1940 viene approvato definitivamente il codice di procedura civile. L'evento impressiona numerosi osservatori⁵⁶, anche non processualisti. Una testimonianza veramente notevole del metodo Grandi viene da una fonte insospettata: amministrativisti che invocano l'applicazione della stessa tecnica per un codice nel loro settore, oppure anche una Carta come quella del lavoro, che viene curiosamente definita, con vocabolo tecnico di questi specialisti, «piano regolatore»:

Basterebbe il metodo seguito da Grandi, per mostrare lo spirito nuovo di decisione e di prontezza che ha animato questa codificazione. Invece di ricominciare da capo, come faceva un tempo ogni ministro, e preparare un altro schema e passare attraverso innumeri commissioni, il guardasigilli ha ripreso l'enorme lavoro dei suoi predecessori, ed ha chiamato accanto a sé i tre giuristi più competenti in materia, Redenti, Carnelutti, Calaman-

⁵⁵ Le lettere sono conservate in PAST, AFV, b. 121, fasc. 7.

⁵⁶ M. D'AMELIO, *Codice fascista*, in «Corriere della sera», 27 ottobre 1940, p. 1; E. ALLORIO, *Verso il nuovo processo civile*, in «Stato e diritto», I, fasc. IV e V (settembre-dicembre 1940), pp. 283-296, quest'ultimo impressionato dalla quadruplicazione prospettata da Grandi, anche in un apposito raduno dei processualisti, in relazione al codice, che investe nuovamente la scienza giuridica di una missione di supporto. Il ministro si avvarrà abbondantemente anche dello strumento delle circolari per promuovere l'esatta *voluntas legis*. Lapidario il giudizio di Calamandrei su alcune di esse: «E poi le leggi fatte mediante circolare, istruzioni gerarchiche: le circolari di Grandi che vietano al giudice di applicare la condanna condizionale ai reatiannonari» (P. CALAMANDREI, *Diario, II, 1941-1945*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2022, 10 luglio 1942, p. 53). Per un esempio emblematico: S. SATTA, *Le circolari ministeriali per l'applicazione del nuovo Codice di procedura civile. Appendice alla guida pratica. Testo e commento delle circolari n. 2690 e 2691, direttive alla magistratura e istruzioni sulle norme transitorie*, Cedam, Padova 1942. Dal canto suo C. A. BIGGINI, *Corporativismo e nuovo processo civile*, in «Politica sociale», XIII, n. 3 (15 Gennaio 1941), pp. 70-71, accentua il profilo 'corporativo' del codice.

drei, ed un magistrato di altissimo valore, il Conforti, e si è messo a lavorare con loro. Ne è venuta un'opera veramente organica, non un centone o mosaico. E dibattiti e grovigli che sembravano insolubili sono stati sciolti; come ad esempio il dilemma annoso del giudice unico o collegio? Conferendo ad uno dei giudici collegiali ampii poteri istruttori, salva la decisione collegiale. [...] vorremmo che metodi analoghi a quelli adottati pel nuovo codice fossero applicati alla revisione delle leggi nei settori di cui ci occupiamo⁵⁷.

Un elogio di Grandi e del suo codice di procedura civile viene anche da Costamagna, giurista di regime per eccellenza: a suo dire è fondamentale che il ministro abbia compreso la rilevanza del fattore *politico*, realizzando un lavoro che finalmente non è solo tecnico:

Quello della giustizia, ossia della istituzione dei giudici e dell'assetto dei giudici, è un problema fondamentale per ciascuna comunità umana. Problema per eccellenza politico; ogni regime lo considera e lo risolve secondo la propria idea del giusto. È quindi da respingere il proposito di valutare da un punto di vista puramente tecnico la riforma compiuta per merito del Ministro Grandi del Codice di Procedura Civile. Uomo di governo avveduto e sensibile, di larga dottrina e di matura esperienza, egli ha voluto dare la precedenza al fattore politico e realizzare nel nuovo Codice le direttive concettuali che muovono dalle dichiarazioni del Duce e dal testo della Carta del Lavoro [...] Non pago perciò di richiami generici ad astratti principî generali, mal sovrapposti all'antecedente, e riconfermato, sistema del diritto, l'attuale Guardasigilli ha voluto che l'idea fascista del giusto penetrasse organicamente nella struttura del diritto positivo processuale civile [...]⁵⁸.

In novembre Grandi deve affrontare un altro cimento, soprattutto diplomatico, ma anche strategico dal punto di vista della politica del diritto: a margine del III Convegno dell'asse giuridico italo-tedesco, deve parlare in Germania davanti ad un'assemblea di giuristi tedeschi (*Akademie für Deutsches Recht*), invitato dal ministro Hans Frank. Un altro evento decisivo nella

⁵⁷ *Codici, leggi organiche e carte fasciste*, in «Concessioni e costruzioni», XI, n. 10 (ottobre 1940), pp. 341-343. Questa «rivista legale amministrativa tecnica» era diretta da Pietro Baldassarre e dall'avv. Domenico Delli Santi.

⁵⁸ C. COSTAMAGNA, *Valore costituzionale del nuovo codice di procedura civile*, in «Lo Stato», XI, fasc. XI (novembre 1940), pp. 493-496.

sua carriera di guardasigilli. A Monaco di Baviera, il 22 novembre 1940, si tratta di trovare le parole giuste per assicurare l'alleato e per convincerlo che l'intesa tra le due nazioni procede compatta anche sul versante giuridico, in un orizzonte di lungo periodo⁵⁹, malgrado le diversità. La strategia consiste nel dimostrare (in realtà nel dichiarare) che diritto fascista e nazionalsocialista sono due poli complementari e non opposti, si integrano ma non si distruggono. Il discorso celebra infatti la triade «razza, nazione, impero» e sottolinea le affinità tra le due dittature, senza tacere però le divergenze, che anzi vengono fatte rimarcare, avendo cura diplomatica (arte che certo non mancava a Grandi) di non divaricare troppo le distanze. Le affinità sono la ricerca di spazio vitale; la difesa della purezza razziale; la terra quale fattore massimo della produzione nazionale; il lavoro come dovere; lo Stato come sintesi della nazione; l'Impero come volontà di potenza. E infine, ma dovremmo dire principalmente, l'uso primario e strumentale del diritto per «creare [...] un nuovo ordine e un nuovo sistema giuridico. Perché è soltanto nel quadro di un ordinamento giuridico costruito su una idea politica che una rivoluzione diventa stato e regime». All'idea si collega la differenza tra imperialismo e universalismo: «l'imperialismo è la rivoluzione armata che combatte e conquista in nome di un'idea. L'universalismo è la dissoluzione dei principii attraverso una propagazione di essi senza combattimento». Il noto *Leitmotiv* di Grandi viene qui rilanciato in grande stile, e sarà ripreso anche in un'apposita pubblicazione in lingua tedesca nella rivista *Berlin-Rom-Tokyo*, poi tradotta in italiano e diffusa nella madre patria. Le differenze attengono al rapporto tra romanità e germanesimo, pur essendo entrambe idee *imperiali*: lo sguardo al Nord del nazismo e al Sud del fascismo. Nel discorso di Grandi, più volte rielaborato e sottoposto a Mussolini⁶⁰, si sostiene in modo energico la difesa del diritto romano, «che è il Diritto della nostra razza italiana» in cui, per una parte, si condensava la politica fascista del diritto civile.

A voler rintracciare le radici di questa concezione, si può pensare al dibattito in corso tra i romanisti italiani, i cui motivi sembrano in effetti ri-

⁵⁹ *Diritto romano-fascista e germanico-nazista di fronte alla rivoluzione del secolo XX*, in «Monitore dei tribunali», LXXXII (1941), Milano, 11 gennaio 1941 n. 1, pp. 3-5; anche in «Il Tribunale», XIX, n. 12 (31 dicembre 1940), p. 1.

⁶⁰ MAECI, ASD, *Carte Dino Grandi*, b. 126, fasc. 179, s. fasc. 4. V. in particolare la bozza autografa; il *Progetto discorso*, datato 30 ottobre 1940; il progetto non datato, che recepisce le correzioni autografe del primo, con altre modifiche; la bozza presentata a Mussolini: *Progetto discorso da pronunziarsi al Convegno dei giuristi germanici (Monaco, 22 Novembre 1940/XIX) per l'esame del Duce*. Sono in totale cinque stesure, di cui una in tedesco (*Archivio De Felice, Carte Dino Grandi, Inventario*, a cura di M. Missori, Roma 1982, p. 136).

suonare anche nelle parole del ministro. Senza voler qui ricostruire nella sua complessità un problema che si era iniziato a prospettare criticamente negli anni Trenta⁶¹, si può fare riferimento alle prese di posizione di Pietro de Francisci, guardasigilli dal 1932 al 1935, che in un articolo di giornale del 18 maggio 1935 si era chiesto «se sia veramente possibile che la Germania volesse buttare a mare tutto il suo passato scientifico e la gloriosa storia della sua dottrina giuridica». Un «programma iconoclasta» respinto al mittente, con un argomento prima di tutto storico, legato alla relazione della Germania con il diritto romano, dal medioevo all'attualità. Si invitava inoltre a distinguere tra diverse epoche e visioni del diritto romano: ad esempio, il modello espresso dalla pandettistica, che era particolarmente sotto attacco per la sua astrattezza e il suo individualismo, non era l'unico e non poteva trascinare con sé, in una dispersione che avrebbe distrutto la cultura germanica, l'importanza di altre idee del diritto romano⁶². In una

⁶¹ Si segnala innanzitutto SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, cit. nt. 51, pp. 263-289. Cfr. inoltre ID., *L'uso del diritto romano e della romanistica tra fascismo e antifascismo*, in *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)*, a cura di M. Miglietta e G. Santucci, Università degli Studi di Trento, Trento 2009, pp. 101-125. Sul tema sono pertinenti anche altri saggi del volume: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, pp. 3-51 (32-33 per de Francisci; 33-37 per Riccobono); G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, pp. 53-82; P. SANTINI, *Illusioni, disincanti e impostazione scientifica: Koschaker, Wieacker, Kaser tra Roma antica e totalitarismo nazista*, pp. 83-99. Su Riccobono v. anche U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Giappichelli, Torino 2012; M. VARVARO, *Salvatore Riccobono tra il genio di Roma e il fascismo*, parte I, in «Buletino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"», 9 (2019), pp. 93-114; parte II, ivi, 10 (2020), pp. 1-34; V. MAROTTA, *Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento*, in *Seminari "Giuliano Crifò" 2018-2023*, a cura di M. Bianchini e C. Lanza, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2025, pp. 37-69. Per altre prospettive: J. ARTHURS, *Excavating Modernity. The Roman Past in Fascist Italy*, Cornell University Press, Ithaca-London 2012; K. TUORI, *Empire of Law. Nazi Germany, Exile Scholars and the Battle for the Future of Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2020. Sul mito di Roma: E. GENTILE, *Fascismo di pietra*, Laterza, Bari-Roma 2007; F. TORCHIANI, *Il fascismo e l'idea di Roma: note sulla recente storiografia*, in «Il Politico», 74, n. 1 (gennaio-aprile 2009), pp. 201-216; P. S. SALVATORI, *Fascismo e romanità*, in «Studi storici», 55, n. 1 (gennaio-marzo 2014), pp. 227-239; A. TARQUINI, *Il mito di Roma nella cultura e nella politica del regime fascista: dalla diffusione del fascio littorio alla costruzione di una nuova città (1922-1943)*, in «Cahiers de la Méditerranée moderne et contemporaine», 95 (2017), pp. 1-12.

⁶² P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano e la Germania*, in «Corriere della sera», 18 maggio 1935, p. 5.

lettera del 5 ottobre 1938, de Francisci riprendeva la polemica, rivolgendosi stavolta al ‘camerata’ Carlo Costamagna, che si era scagliato contro il diritto romano in un cinico e violento corsivo traboccante di minacciosi e odiosi toni razzisti e antisemiti⁶³. In questa occasione, tutta interna all’Italia, de Francisci alzava il tiro e rammentava al giurista militante come nel diritto romano «il momento statuale sia ben più forte dei momenti individualistici: e come proprio le concezioni fondamentali dello stato, della sovranità, dell’autorità, della gerarchia abbiano avuto la loro prima espressione concreta nel diritto pubblico romano»⁶⁴. Era in atto dunque un’operazione di legittimazione del diritto romano, in particolare quello pubblico, come *exemplar* per il diritto totalitario fascista, in un nesso stringente fra diritto e politica, che lo storico de Francisci, «romanista sul serio», abilmente usava come argomento contro il suo interlocutore, che convinto capitò, affermando di non aver voluto in realtà condurre una guerra ai romanisti ‘seri’ e alla «nobile coscienza della romanità», che ora riconosceva «più che mai categorica per il nostro spirito», ma contro coloro che sostenevano la natura meramente «tecnica» della riforma del diritto privato e processuale civile⁶⁵. Il diritto romano autoritario rientrava pienamente in gioco.

L’opera di Salvatore Riccobono avrebbe ulteriormente contribuito allo scopo. Un saggio apparso nel 1941, ad esempio, è un illuminante esempio di come si potesse legare la tradizione romana alla rivoluzione fascista, rintracciando nel diritto romano le remote scaturigini delle concezioni ora rinnovate dal fascismo: la lotta contro «il mito della libertà ad oltranza»; la lotta contro «le potenti forze disgregatrici che minacciavano di annientare l’autorità dello Stato». Erano soprattutto i principi di autorità e di gerarchia del diritto pubblico romano ad essere considerati fondamentali nella rivlutazione dell’esperienza antica come *modello* per il presente: da qui discendevano anche l’aggancio con la politica razziale e demografica, e soprattutto la cura per la legislazione, strumento del regime. Il romanista palermitano concludeva la sua rassegna di temi, enumerando in un elenco tripartito i tre principi dell’eredità romana a cui il fascismo pareva ispirarsi: «l’autorità

⁶³ C. COSTAMAGNA, *Professori ebrei e dottrina ebraica*, in «Lo Stato», fasc. IX (agosto-settembre 1938), pp. 490-493.

⁶⁴ P. DE FRANCISCI, *La difesa del diritto romano*, in «Lo Stato», fasc. X (ottobre 1938), pp. 513-514, con la replica di C. COSTAMAGNA, pp. 514-517.

⁶⁵ Analogo riconoscimento al diritto romano sarà elevato *et pour cause* dopo la ferma presa di posizione di Grandi, fatta mettere nero su bianco anche nella Relazione al novello libro della proprietà: C. COSTAMAGNA, *Il codice civile del popolo italiano*, in «Lo Stato», XII, fasc. III (marzo 1941), pp. 118-120.

dello Stato come fonte di ogni potere»; «la prevalenza sempre più decisa dell'elemento sociale e quindi degli interessi collettivi sull'individualismo» in nome della *publica utilitas*; «il rispetto della tradizione»⁶⁶.

Il tema, una volta di più, sarà ripreso in analoga prospettiva dal presidente d'Amelio, insieme all'idea di un diritto italo-germanico destinato ad espandersi nel nuovo ordine europeo dopo la fine della guerra mondiale⁶⁷. Il saggio, contenuto in una silloge del 1941, ammonisce i giuristi tedeschi a non distaccarsi dalla fonte del diritto romano, che «ha proclamato delle verità definitive che non si possono rifiutare, salvo che la civiltà sia colpita da una spaventosa catastrofe morale»⁶⁸. Menzionando il «brillante» discorso monacense di Grandi, l'autorevole magistrato ritiene che il diritto romano non possa essere d'ostacolo alla collaborazione italo-germanica in campo giuridico, e si spinge anzi ad affermare che la nuova «legislazione uniforme» italo-germanica sarà il coronamento di un sogno italiano, ovvero «il diritto europeo, il nuovo diritto comune, che auspicava la grande anima di Vittorio Scialoja»⁶⁹.

Siamo alla vigilia di altri eventi che gradualmente lastricano la strada percorsa da Grandi alla fine del 1940: la costituzionalizzazione della Carta del lavoro (decisa dal Consiglio dei ministri del 30 novembre 1940); la riunione ristretta con i presidenti dei comitati del 4 dicembre in cui si decide

⁶⁶ S. RICCOBONO, *Il pensiero giuridico di Roma ed il rinnovamento del diritto nell'Italia fascista*, in *Italia d'oggi*, Edizioni de «Il libro italiano nel mondo», Roma 1941, pp. 107-123, specialmente 120-123, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁶⁷ Idea già di Giuseppe Bottai, come ricorda a ragione RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, p. 123. V. ora sul tema le osservazioni di BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, p. 23.

⁶⁸ M. D'AMELIO, *Il diritto*, in *Romanità e germanesimo*, a cura di J. De Blasi, Letture tenute per il Lyceum di Firenze, con 42 tavole fuori testo, G.C. Sansoni editore, Firenze 1941, pp. 65-83, 73.

⁶⁹ Ivi, p. 81. Il discorso di Monaco riceve l'apprezzamento di molti: ad esempio, oltre all'avv. Eliseo Antonio Porro, che lo pubblica nel *Monitore dei tribunali*, C. COSTAMAGNA, *Il discorso del Ministro Grandi alla Giornata dei giuristi tedeschi*, in «Lo Stato», XI, fasc. XII (dicembre 1940), pp. 535-537. Tra gli ammiratori si conta anche Filippo Vassalli, che il 7 gennaio 1941, scrive al ministro (PAST, AFV, b. 121, fasc. 7): «Eccellenza, ho avuto la fotografia monacense accompagnata dal Tuo prezioso autografo: essa mi rinnova il ricordo di giorni che mi furono particolarmente cari pel privilegio di esserTi vicino e di averTi veduto al Tuo mirabile lavoro. Grazie vivissime!». Nel corso delle mie ricerche, allo stato ho potuto reperire la fotografia pubblicata nel periodico «Il Tribunale», cit. nt. 59.

di varare il libro del lavoro⁷⁰; l'approvazione di Mussolini⁷¹; il nuovo piano del codice civile, diffuso con una circolare del 27 dicembre 1940⁷²; la formazione concitata del libro del lavoro (dicembre 1940-gennaio 1941); la rinuncia alla simultanea pubblicazione dei libri mancanti.

L'apprezzamento per Grandi aumenta. Panunzio, che aveva avuto un ruolo importante anche nella conformazione del libro della proprietà, affida alle pagine della rivista *Commercio* il suo plauso incondizionato, che è ancora una volta di metodo. La codificazione ormai non è più solo un fatto tecnico, ma politico. E la mossa del Consiglio dei ministri, che prelude alla giuridificazione e costituzionalizzazione della Carta del Lavoro, è definita storica:

Senza alcun dubbio la nostra codificazione del diritto privato ha proceduto finora con molta lentezza e soprattutto come un fatto di ordine essenzialmente se non esclusivamente tecnico. [...] Da qualche tempo invece – si può dire fin da quando fu chiamato nel luglio del 1939 a reggere il Ministero della Giustizia Dino Grandi – le riforme del diritto privato sono decisamente passate, per l'impulso immediato del Duce, dal piano tecnico a quello politico. La causa di ciò si deve ravvisare indubbiamente nel fatto «guerra» [...] ed è pertanto proprio in questo ambiente che bisogna «collocare» la decisione, di carattere veramente storico, del Consiglio dei Ministri del 30 novembre, dalla quale sono usciti i due connessi provvedimenti legislativi della conversione della Carta del Lavoro in legge costituzionale suprema dello Stato e dell'approvazione del Libro del Codice civile della proprietà. [...]

È alla stregua di questo supremo valore ideale che va considerata la decisione storica del Consiglio dei Ministri del 30 novembre dell'anno XIX dell'Era fascista, principio da cui essa s'illumina di viva e intensissima luce⁷³.

Il 4 gennaio 1941 il Consiglio dei ministri approva simultaneamente tre punti all'ordine del giorno: il nuovo piano del codice, che comprende il libro del lavoro; il libro della proprietà; la costituzionalizzazione della Carta

⁷⁰ RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, p. 255.

⁷¹ Ivi, p. 266.

⁷² Ivi, pp. 277-278.

⁷³ 30 novembre 1940 S. PANUNZIO, *Rivoluzione e codificazione*, in «Commercio», 11/12 (novembre-dicembre 1940), pp. 3-6.

del Lavoro nel testo approvato il 30 novembre⁷⁴: una triade interconnessa. La decisione è corredata da una ricapitolazione dei lavori preparatori che, come è stato osservato, è di per sé un dato fuori dall'ordinario⁷⁵.

Nel febbraio 1941 è promulgato il nuovo ordinamento giudiziario⁷⁶. Nel marzo esce la relazione al libro della proprietà. Nelle pagine della sua rivista, Costamagna ribadisce l'ammirazione per Grandi e l'operazione di corporativizzazione da lui intrapresa del codice civile:

La relazione testé presentata al Re dal Ministro Grandi sul Libro della proprietà è una magnifica chiarificazione dei concetti direttivi di tutta l'opera della codificazione del diritto privato secondo l'indirizzo ad essa impresso dall'attuale Guardasigilli. Si dovrà a ciò se questa opera non risulterà una conferma dell'anteriore sistema, ma un vero e proprio codice nazionale, imperniato sull'ordinamento corporativo dello Stato⁷⁷.

Nel marzo 1941 il pubblico italiano avrebbe potuto leggere il già menzionato scritto tedesco di Grandi sulla legislazione come espressione di un'idea rivoluzionaria in traduzione italiana⁷⁸. Il quadro della codificazione civile si è fatto ora più chiaro: la Carta del Lavoro ha assunto rilievo costituzionale, il codice di commercio è stato soppresso e fuso nel codice civile, i libri sono diventati sei. Non sono mutate tuttavia le idee-guida di fondo a cui Grandi ha ispirato la sua azione di legislatore e i suoi rapporti con l'alleato nazionalsocialista. Le due rivoluzioni non sono infatti presentate come «parallele», pur essendo «autonome»: entrambe hanno in comune un sistema che «raccolge, coordina e consolida la eredità vitale della tradizione

⁷⁴ RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 12, rispettivamente pp. 282 e 289.

⁷⁵ G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, il Mulino, Bologna 2018, pp. 290-292

⁷⁶ S. COSTA, *La riforma dell'Ordinamento giudiziario nella sua sintesi e nei suoi fini*, in «Lo Stato», XII, fasc. II (febbraio 1941), pp. 49-58. Mi limito a segnalare, in questo ampio comparto, la piaga delle raccomandazioni e del tentativo di moralizzazione portato avanti da Grandi, di cui informa la corrispondenza con il segretario del PNF Adelchi Serena; in particolare le lettere del 1° gennaio 1941 e 26 giugno 1941, quest'ultima ricca di particolari sulla tecnica «draconiana» messa in atto dal ministro per tagliare il problema alla radice (MAECI, ASD, *Carte Dino Grandi*, b. 123, fasc. 168, sottofasc. 15).

⁷⁷ C. COSTAMAGNA, *Il codice civile del popolo italiano*, in «Lo Stato», XII, fasc. III (marzo 1941), pp. 118-120, 118.

⁷⁸ *Uno scritto di Dino Grandi, Legislazione come espressione di un'idea rivoluzionaria*, in «Relazioni internazionali», VII, n. 13 (29 marzo 1941), pp. 413-414.

con la nuova coscienza giuridica delle generazioni che dalla rivoluzione sono forgiate». Grandi può così sviluppare il discorso rispetto a qualche mese prima, e proiettare nella storia la codificazione fascista, distanziandola sia dalle codificazioni conservatrici (quelle redatte da Giustiniano, Maria Teresa, Giuseppe II, per certi aspetti da Napoleone), sia da quelle unitarie e transitorie come il codice civile Pisanelli, che non fu espressione di una rivoluzione nazionale e semmai legata alla rivoluzione liberale e individualistica dell'Ottocento. In questa situazione, fascismo e nazionalsocialismo si distaccano dal passato, perché da un lato non intendono prescindervi, dall'altro lo integrano con elementi nuovi e per l'appunto rivoluzionari.

Grandi si sposta anche sul piano ordinamentale delle fonti del diritto e sostiene che il fascismo non fa a meno della legge, ma nello stesso tempo la integra con altre fonti, superando però lo stesso dualismo legge-consuetudine della scuola storica. La legge, infatti, nel sistema fascista è integrata dalle varie specie di norme corporative e alla sommità si pone la Carta del Lavoro, destinata ad una doppia funzione: di indirizzo politico per le riforme future e di interpretazione delle leggi vigenti. Grandi può così concludere il suo discorso, che è anche il bilancio di un programma legislativo ormai arrivato al suo obiettivo, presentando al pubblico tedesco e italiano il piano della nuova codificazione civile, che abolisce il codice di commercio non semplicemente per realizzare l'obiettivo dell'unificazione del diritto delle obbligazioni civili e commerciali, ma per una finalità più vasta: «l'unificazione muove invece da un dato della realtà sociale, attuato in fatto dal regime, per cui le diverse categorie professionali sono insieme chiamate, pur nella differente funzione dei singoli, ad una unitaria missione».

L'idea che alla fine si realizza, e che ha consigliato di rammentare queste prese di posizione di Grandi, è che il ministro non solo ordina di fare e dirige chi fa i codici, ma li dota di una caratterizzazione specifica e li immerge in una dimensione storica e costituzionale, secondo una visione che ritorna in molti altri scritti dei *conditores* di regime: ad esempio Antonio Putzolu o Antonio Azara⁷⁹. Linee direttive che non sono semplici discorsi innocui, quasi di facciata, malgrado il tono ripetitivo con cui amplificano in maniera

⁷⁹ A. PUTZOLU, *Panorama del codice civile fascista*, in «Il foro italiano», LXVI (1941), cc. 41-64; ID., *Il processo storico formativo dei Codici fascisti*, in «Politica sociale», XIV, n. 2 (dicembre 1941), pp. 25-28; ID., *Universalità del nuovo diritto di Roma*, in «Universalità fascista», XIV, n. 2 (dicembre 1941), pp. 33-35; A. AZARA, *Linee direttive nei codici di Mussolini*, in *Italia d'oggi*, Edizioni de «Il libro italiano nel mondo», Roma 1941, pp. 124-144; A. PUTZOLU, *La legislazione fascista nel quadro del nuovo ordine europeo*, in «Economia», XXVIII, n. 1-2 (gennaio febbraio 1942), pp. 3-15.

martellante il *topos* del codice politico, ma tendono a determinare, anche con una certa insistenza, la futura interpretazione dei codici.

Ai documenti appena menzionati si aggancia con coerenza anche il discorso tenuto a Palazzo Venezia il 6 maggio 1942, punto conclusivo dell'itinerario⁸⁰. Troviamo un Grandi che ha già compiuto incursioni in altri campi del diritto, come vedremo nel prossimo paragrafo, e che per quanto concerne la riforma del diritto privato realizzata sotto la sua supervisione può addirittura parlare di una riforma a due fasi: prima e dopo Grandi. Prima si trattava solo di «meri perfezionamenti tecnico-giuridici»: dopo, cioè dal luglio 1939 e per un intero triennio, di una trasformazione dell'ordinamento giuridico sulla base di una doppia logica, di conservazione e di innovazione. Ora Grandi può affermare – se ne sono viste le tappe nei precedenti discorsi – che «Il nuovo Codice Civile rappresenta la coscienza politica del popolo italiano nel secolo nuovo e realizza sul piano giuridico gli originari principi della Rivoluzione fascista innestati sul solido tronco della nostra tradizione giuridica romana e italiana»⁸¹. Il metodo Grandi, per l'appunto, che consiste in una decisa svolta organizzativa, come aveva colto lucidamente un collaboratore di ingegno come Filippo Vassalli⁸². Tra i tanti giudizi positivi, se non addirittura entusiastici, che Grandi riceve, la massa più consistente riguarda il libro del lavoro, che viene percepito in modo trasversale come una rilevante novità politica del codice. Il ministro è riuscito nel 'miracolo' di accontentare personaggi di diversa estrazione culturale: Costamagna, Bruno Biagi⁸³ e Panunzio⁸⁴, Lorenzo Mossa⁸⁵ e il presi-

⁸⁰ Con accorta manovra tattica, come ricorda CIPRIANI, *Il guardasigilli Grandi*, cit. nt. 12, p. 137, Grandi era riuscito ad ottenere che anche il codice di procedura civile fosse promulgato il 21 aprile 1942: v. l'*Appunto per il Duce* del 28 febbraio 1942 (CIPRIANI, *Il codice di procedura civile*, cit. nt. 12, doc. 110, pp. 401-403). Sarcastico il commento a posteriori su questa giornata di L. MOSSA, *Per il diritto dell'Italia*, in «Rivista del diritto commerciale», XLIII (1945), I, pp. 3-10, 4-5.

⁸¹ *I codici mussoliniani*, cit. nt. 8, p. 10.

⁸² Mi permetto di rinviare, da ultimo, a CHIODI, *Tra 'dea' tecnica e ragione politica*, cit. nt. 44.

⁸³ C. COSTAMAGNA, *Il "Libro del lavoro"*, in «Gerarchia», XX, n. 9 (settembre 1941), pp. 469-470: «Alla "Carta del lavoro" segue finalmente il "Libro del lavoro" [...] Se l'opera della revisione dei Codici del diritto privato avesse seguito l'indirizzo puramente tecnico che le era stato impresso all'inizio, di certi, questo risultato sarebbe venuto meno. [...] È merito indiscutibile del Ministro Grandi quello di aver dato, al momento giusto, il colpo di timone necessario»; B. BIAGI, *Codificazione fascista: "Libro del lavoro"*, in «Gerarchia», XX, n. 10 (Ottobre 1941), pp. 505-510: «Il Ministro Grandi ha così fedelmente eseguito il comando del Duce. [...] Il *Libro del lavoro* costituisce del nuovo Codice Civile la parte tipica-

dente del comitato, artefice massimo del libro, Alberto Asquini⁸⁶.

La testimonianza per noi più interessante la fornisce Roberto Roberti, perché è ancora pertinente al metodo messo in pratica da Grandi: politicizzare la riforma dei codici e coinvolgere nel cantiere, guadagnando i consensi vasti che si sono visti, giuristi, uomini di toga, ma anche esponenti del mondo dell'economia, «l'uomo della strada»: i *produttori*, che consultati sono riusciti a far giungere la propria voce nelle stanze del potere, ed ora rendono merito al ministro per averli chiamati a collaborare:

La riforma dei codici è di per sé stessa un fatto politico prima ancora che tecnico-legislativo perché è dettata dalla necessità non tanto di apportare dei perfezionamenti formali alla disciplina dei vari istituti giuridici, quanto di trasformare in leggi e (sic) principî politici che sono a base della dottrina e della azione della Rivoluzione fascista; perché – come ha detto il Ministro Grandi – «soltanto nel quadro di un ordinamento giuridico costruito su di una idea politica una Rivoluzione diventa Stato e Regime». [...] (e la lunga e qualche volta faticosa elaborazione dimostra le difficoltà di vario ordine che il legislatore ha dovuto superare per trovare il punto di equilibrio fra rivoluzione e tradizione) [...] Il Ministro Grandi, convinto della opportunità di una stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali che vivono in immediato contatto con la massa dei produttori, ha adottato il sistema di una vasta consultazione non solo nel mondo della scienza

mente originale [...].»

⁸⁴ S. PANUNZIO, *La penetrazione dell'ordinamento giudiziario nell'ordinamento corporativo (A proposito del controllo dello Stato sulla produzione e della responsabilità corporativa)*, in «Archivio di Studi Corporativi», XIII, fasc. I (1942), pp. 111-129.

⁸⁵ L. MOSSA, *Il diritto del lavoro nel Codice civile*, in «Archivio di Studi Corporativi», XIII, fasc. I (1942), pp. 99-110: «La Carta del Lavoro ha fatto la sua esperienza. Da complesso di dichiarazioni politiche e programmatiche, che la giurisprudenza sabotava, pure osando chiamarsi giurisprudenza suprema, per l'ipocrita ragione che non erano una legge bollata e piombata, la Carta è balzata all'onore di legge fondamentale, di regola generale del diritto italiano. È l'idea del lavoro quella che ne discende e penetra ad esaltare gli istituti vitali del codice. Non c'è un istituto che non ne sia toccato».

⁸⁶ A. ASQUINI, *L'architettura del libro del lavoro*, in «Archivio di Studi Corporativi», XIII, fasc. I (1942), pp. 1-4. «Il sistema del nuovo codice civile ha alla sua base la Carta del lavoro e al suo vertice il libro del lavoro. È il codice civile della rivoluzione fascista che pone il lavoro a fondamento di tutti i valori sociali. Il libro del lavoro sta a significare che la Carta del lavoro anteposta al nuovo codice non è solo una premessa politica generica, ma il fondamento di una nuova impostazione del sistema del diritto».

giuridica, ma nel mondo del lavoro. Al cortese invito a portare il contributo dei propri studi e della propria esperienza, tutti gli organismi sindacali hanno risposto entusiasticamente. Quale è stato il risultato di questa collaborazione fra scienza e politica, fra l'uomo di toga e l'uomo della strada? In altri termini la collaborazione è stata feconda ai fini della creazione del nuovo diritto o si è esaurita in atteggiamenti di incomprendimento o di intolleranza? Crediamo di poter affermare che la collaborazione è stata feconda di utili risultati nel senso che ha dato al legislatore un'ampia massa di osservazioni e di proposte che hanno messo in chiaro gli aspetti del fenomeno [...]»⁸⁷

La partecipazione dei giuristi è stata davvero corale⁸⁸, ma anche, come si diceva, quella di altre componenti della società. L'abilità di Grandi, da questo punto di vista, è un dato assodato, già sottolineato in altre ricerche e che occorre ribadire. Lo stesso ministro, del resto, astuto e solerte promotore di sé stesso anche con Mussolini, mette in atto plurime azioni per ostentare al pubblico i risultati conseguiti: ad esempio, la mossa strategica di pubblicare i lavori preparatori del codice civile del triennio 1939-1941, il cui primo volume si apre con un generoso e ampio elenco degli esperti che, a vario titolo, animarono il cantiere⁸⁹. Una testimonianza del 7 gennaio 1941, che viene dal vigile e acuto Filippo Vassalli, mentre sta per scoccare l'ora della codificazione, viene utile per evidenziare, ancora una volta, che

⁸⁷ R. ROBERTI, *Il valore politico della riforma*, in «Archivio di Studi Corporativi», XIII, fasc. I (1942), pp. 171-174.

⁸⁸ BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, pp. 92-94, ha efficacemente parlato di «totalitarismo organizzato» di Grandi; v. anche p. 82. Più in generale, sui giuristi come «intelletuali organici» al fascismo v. le pagine convincenti dello stesso autore: *L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona, RomaTrE-Press, Roma 2020, pp. 23-97, 74-97. Ulteriori riflessioni sul tema nel finissimo saggio di P. COSTA, *Il regime fascista fra 'diritto' e 'politica': un caso di 'dual State'?*, in «Giornale di storia costituzionale», 43/I (2022), pp. 93-118, in particolare 107-114.

⁸⁹ Ministero di Grazia e Giustizia. *Lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-1941). Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro*, vol. I, *Prefazione e Relazione al Duce del Guardasigilli Dino Grandi. Relazione al Progetto del Libro delle obbligazioni*, in particolare gli elenchi riportati alle pp. XL-LXXIV; vol. II, *Progetto preliminare del Libro delle obbligazioni*; vol. III, *Relazione al Progetto preliminare del Codice di commercio*; vol. IV, *Progetto preliminare del Codice di commercio*; vol. V, *Progetto preliminare del Libro dell'impresa e del lavoro*, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma 1942.

programmazione e organizzazione erano le doti percepite di Grandi: un ritmo spesso ossessivo, in una tensione spirituale incessante, e il valore costituzionale dell'impresa, «soprattutto nella portata politica e scientifica» dettata dal ministro:

Poiché siamo ai miei indispensabili compagni di lavoro mi permetto d'accennarTi, nel maggiore riserbo, che prima di partire mi parve d'aver colto qualche piccolo segno di stanchezza, soprattutto in qualcuno al quale bisogna richiedere ancora uno sforzo di continuità e di intensità singolari. Non è da stupirsi: in luogo delle quiete cinquanta o sessanta ore di lezione hanno dato molte centinaia di ore di lavoro e in una tensione spirituale incessante. In queste condizioni qualche piccolo stimolo morale sarebbe indicatissimo. Vediamo che a sostenere gli scalatori di alte vette talora giova non tanto il miraggio della vittoria finale, quanto il consolo saggiamente mesciuto durante l'aspra fatica!

E a Te non sfugge come l'ora della codificazione civile, soprattutto nella portata politica e scientifica che ha assunto per merito Tuo, non è certo compito di minore importanza e delicatezza per la cosa pubblica di quello che siano altri compiti i quali sogliono trovare facili e generosi riconoscimenti⁹⁰.

A margine, per completare il discorso sulle prerogative legislative del Guardasigilli, si può notare come Grandi durante il conflitto bellico ottenga la presidenza della Commissione consultiva per il diritto di guerra, organo del Comando Supremo alle dipendenze di Mussolini. La commissione – organo di collegamento con ministeri, pubbliche amministrazioni e PNF – aveva il compito di preparare i provvedimenti e dare consulenza alla Presidenza del Consiglio e ai vari Ministeri, con l'apporto di molte categorie (giuristi, esperti, alti funzionari, professori universitari). Il diretto interessato, in un suo contributo, ne dà un giudizio altamente positivo: «È un'attività silenziosa, ma assidua, intensa, indefessa che merita di essere segnalata. Non si tratta insomma di uno dei soliti organi burocratici pesanti e ingombranti: essa ha una sua fisionomia originale e per il dinamismo del suo funzionamento, per lo spirito che anima il suo lavoro, ha una impronta squisitamente fascista»⁹¹.

⁹⁰ Lettera di Filippo Vassalli a Dino Grandi, 7 <gennaio> del '41, in PAST, AFV, b. 121, fasc. 7.

⁹¹ D. GRANDI, *Il diritto di guerra e la sua formazione*, in «Gerarchia», XXI (marzo 1942), n. 3, pp. 113-115.

5. «Un Ministro che finalmente ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà»: il manifesto 'criminologico' di Grandi

Un profilo importante di Grandi guardasigilli concerne l'attività di vigilanza del ministro sull'amministrazione della giustizia e sull'applicazione dei codici. Argomento troppo complesso per essere svolto in poche pagine. Mi limiterò perciò a sintetizzare alcuni dati, oggetto dei due noti volumi intitolati *Bonifica umana*, redatti con la collaborazione del *team* ministeriale. A monte vi è la già citata Relazione *La riforma penale e penitenziaria fascista*, datata 25 marzo 1940, che è pensata come uno sviluppo delle linee maestre, sulle orme di Alfredo Rocco, fondato sulla conferma di tre punti di rilievo politico: 1) intensificazione della gravità della pena fino ad arrivare alla pena di morte; 2) funzione intimidatrice e rieducativa della pena (emendare e rieducare il colpevole), articolata quest'ultima in rieducazione civile, religiosa, lavorativa; 3) piano decennale di costruzione di nuovi istituti penitenziari a Roma e fuori Roma⁹².

In *Bonifica umana*, che è un consuntivo dell'ottobre 1941, Grandi celebra il decennale delle riforme penali⁹³ (il ministro rientra dal fronte nel maggio 1941)⁹⁴. L'operazione è un grandioso monitoraggio in corso e nello stesso tempo una grandiosa propaganda, per dati statistici e immagini, dei successi del regime. Come la Mostra sul diritto dalle XII Tavole alla Carta del lavoro, che era stata programmata (altra idea di Grandi)⁹⁵, *Bonifica umana* celebra anche per immagini la statura nazionale e internazionale del regime. Non vi è solo il profilo legislativo da studiare, ma anche quello applicativo delle riforme. Su questo versante Grandi monitora la giustizia civile, la giustizia penale, il trattamento penitenziario.

Per il civile la mappatura di Grandi non omette dati 'sperimentali' interessanti⁹⁶: annullamenti del matrimonio e separazioni, la scarsa applicazione

⁹² *Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Duce sulla riforma penale e penitenziaria fascista*, in «Il foro italiano», LXV (9140), IV, cc. 59-63.

⁹³ D. GRANDI, *Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, I-II, Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1941.

⁹⁴ Sul significato del richiamo alle armi dei ministri nel gennaio 1941: DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, cit. nt., pp. 49-66. Su Grandi al fronte: E. GENTILE, *25 luglio 1943*, Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 82-85.

⁹⁵ S. GENTILE, *Il Convegno 'La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico e sociale' e la Mostra 'Dalle Dodici Tavole alla Carta del Lavoro'. Storia di due storie mancate (1941-1942)*, in *Il codice civile: gli anni della formazione*, II, cit. nt. 12, pp. 819-936.

⁹⁶ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, *L'amministrazione della giustizia in materia civile*, spe-

del patrimonio familiare⁹⁷, il *boom* di riconoscimenti, legittimazioni, adozioni⁹⁸ e affiliazioni⁹⁹, la buona prova del giudice tutelare. Nel 1942, anno in cui Grandi accusa una disaffezione ai suoi doveri d'ufficio¹⁰⁰, il ministero, attraverso il sottosegretario Putzolu, controlla anche l'applicazione del codice di procedura civile nelle corti d'appello e nei tribunali, in vista di una relazione del primo semestre 1943 che sarà presentata al nuovo ministro: si tratta di rapporti 'regionali', che non interessano cioè un unico distretto ma un'area più vasta, tenuti nelle sedi di Corte d'appello di Venezia (16 febbraio 1942), Napoli (22 luglio 1942), Venezia (12 agosto 1942), Torino (24 ottobre 1942), Roma (18 novembre 1942), Napoli (21 gennaio 1943), Milano (28 gennaio 1943)¹⁰¹.

Nel comparto penale Grandi prosegue la sua politica di attenzione per il funzionamento della giustizia¹⁰². Ma c'è di più. In *Bonifica umana* Grandi,

cialmente pp. 117-138 per la parte qui considerata.

⁹⁷ S. GENTILE, «L'ancora di salvezza in ogni cattiva contingenza» *L'istituto del patrimonio familiare tra aspirazioni e fallimenti*, pp. 131-177, con ulteriore documentazione archivistica.

⁹⁸ S. SOLIMANO, *Quando l'eccezione prevale sul principio generale. Contenuti e vicende dell'adozione (1923-1941)*, pp. 179-220.

⁹⁹ S. GENTILE, *Tra politica e diritto: l'affiliazione nel codice civile del 1942. Un istituto – e un regime – alla prova*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCV (2022), fasc. 1, pp. 121-177.

¹⁰⁰ Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, b. 14, fasc. Grandi Dino, sottofasc. 2. V. sul punto GENTILE, 25 luglio 1943, cit. nt. 94, pp. 94-98; BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, p. 94 nt. 268.

¹⁰¹ Archivio Centrale dello Stato, *Ministero di Grazia e Giustizia 1851-1983, Gabinetto (1927-1976, Archivio generale, Affari diversi per ministri 1925-1983*, b. 6, fasc. 17. Cfr. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit. nt, p. 232. Il 23 febbraio 1941 il Sottosegretario Putzolu era stato delegato alla trattazione e risoluzione degli affari del Ministero, nonché alla firma di tutti gli atti, ai sensi del r.d.l. 17 febbraio 1941 n. 57.

¹⁰² GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, *L'amministrazione della giustizia punitiva*, pp. 165-235. Le relazioni che sono servite per la stesura di questa parte del libro sono state consultate in Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, b. 818, 50012/1 e fasc. III: *Relazione sul funzionamento delle Corti d'Assise del Regno nell'anno 1940, con rilievi statistici; Sull'omicidio in Italia nel 1940. Rilievi statistici; Relazione sui reati di procurato aborto giudicati nell'anno 1941; Relazione sul funzionamento delle Corti d'Assise del Regno nell'anno 1941, con rilievi statistici; Appunto per il Duce*, Roma, 19 ottobre 1941 (reati anonari). Il monitoraggio è costante e non è fatto solo di accertamenti, ma di ordini ai capi degli uffici giudiziari. Per un esempio si può citare la circolare ai primi Presidenti e ai Procuratori Generali delle Corti di Appello del 26 gennaio 1942, *L'amministrazione della*

ovviamente grazie anche alle conoscenze che gli sono state trasmesse dal suo *staff*, tende ad accreditarsi anche come giurista, benché non accademico¹⁰³: scende nell'agone penalistico già occupato ben più autorevolmente di lui da Rocco, forte dell'autorità che gli deriva dall'essere uomo di apparato e di governo. Diventa addirittura, per i penalisti suoi più ferventi estimatori, «un tecnico delle scienze giuridiche», poiché «tutti gli argomenti vengono affrontati e sviscerati con profonda preparazione storica, con geometrico tecnicismo dogmatico, con precisa informazione dei pronunciati giurisprudenziali, oltre che con quel sicuro orientamento politico, che deve sempre affiancare ogni soluzione giuridica»¹⁰⁴. Dopo aver conquistato civilisti e processualisti, insomma, Grandi conquista i penalisti.

L'analisi dell'esecuzione penale prende avvio dalla funzione della pena, che deve essere afflittiva e rieducativa al tempo stesso¹⁰⁵, assolvere «la duplice funzione d'intimidazione e di redenzione, un binomio che si riassume nella più breve formula della difesa sociale», scrive d'Amelio: deve reprimere ma anche prevenire, per distanziarsi «dalla concezione demoliberale della scuola penale che proclamava il reprimere e non prevenire»¹⁰⁶; la penacastigo e il riadattamento sociale del colpevole, chiosa Maggiore, la pena «ferisce e risana, colpisce ed educa»¹⁰⁷. Qui c'è Rocco, ma c'è anche il Mussolini del programma del PNF del dicembre 1921.

Giuseppe Maggiore sottolinea del binomio la stretta interdipendenza: la pena deve serbare carattere di castigo, anche se deve rieducare: perciò le carceri non devono diventare «qualcosa di simile a grandi alberghi e case

giustizia penale nelle Corti di Appello, che stigmatizza l'eccessivo numero di sentenze riformate a favore dell'imputato.

¹⁰³ Sulla vicenda della cattedra di Diritto civile proposta dalla Facoltà il 21 dicembre 1940, decretata il 7 gennaio 1941 dal ministro Bottai e poi non accettata dal diretto interessato: I. BIROCCHI, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Clueb, Bologna 2014, pp. 259-272; ID., *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, p. 93 nt. 266 Per la documentazione: Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, b. 14, fasc. Grandi Dino, sottofasc. 5.

¹⁰⁴ A parlare così è G. MAGGIORE, *Bonifica umana*, in «Politica sociale», XIV (dicembre 1941), n.2, pp. 28-31, 29.

¹⁰⁵ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, pp. 41-46.

¹⁰⁶ M. D'AMELIO, *Giustizia fascista*, in «Corriere della sera», 26 marzo 1940, p. 1.

¹⁰⁷ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 29.

di cura di lusso» a causa di «un deleterio pietismo»¹⁰⁸. Una concezione composita della funzione della pena che sfocia nella bonifica umana, infelice e irrispettoso vocabolo «di mezzo tra l'animalesco e l'agricolo» come avrebbe osservato Giuliano Vassalli¹⁰⁹, che però è lodato da quasi tutti gli osservatori. Maggiore ne stende l'elogio più caldo: il termine è vago, perché si può bonificare in campo fisiologico, demografico, razziale, economico, morale, culturale, ma è corretto, perché «la lotta contro la delinquenza costituisce una bonifica umana per eccellenza»¹¹⁰; ma anche Arturo Santoro, Eugenio Florian e Filippo Grispigni non hanno obiezioni al riguardo: quest'ultimo soprattutto trova la terminologia assai appropriata, «perché dà la misura della profondità di trasformazione che si è verificata anche nelle sfere ufficiali dello Stato sulla concezione della pena», «non solo come intimidazione, e non solo come mera educazione spirituale, ma anche comprendendo nel proprio seno l'applicazione di tutti i mezzi suggeriti dalla psicologia ed antropologia criminale, e dalla medicina in genere, per estirpare dal colpevole le cause che lo trascinano verso il reato»¹¹¹. Un vocabolo dunque criminologico e positivista.

La rieducazione del condannato è basata sull'ennesima triade: lavoro, scuola e religione¹¹². La bonifica umana trova il suo perno nel lavoro: il «grande farmaco è il lavoro» nelle carceri e più in generale negli istituti e nelle colonie. «Il lavoro», scrive Maggiore, «chiave di volta dello Stato cor-

¹⁰⁸ Ivi, p. 30.

¹⁰⁹ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», fasc. 1 (gennaio-aprile 2004), pp. 25 ss., ora in ID., *Ultimi scritti*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 673-683, 677: «Era il 1941, io ero già un giovane professorino, pure richiamato alle armi, quando uscirono sotto il nome di Dino Grandi, Ministro Guardasigilli, i due famosi volumi – quei due volumi bianchi che molti di loro ricorderanno – intitolati *Bonifica Umana*. Si disse che erano statio redatti dall'allora Direttore Generale Giovanni Novelli e dai suoi collaboratori, ma il Ministro Grandi volle imprimere il suo nome a questa iniziativa. Volevano essere tutto un documento inneggiante alla riforma delle carceri in senso umano appunto, nonostante il titolo un po' infelice, perché la bonifica si può fare pure con l'eliminazione del soggetto, e comunque è un termine – bonifica umana – di mezzo tra l'animalesco e l'agricolo. Comunque “bonifica umana” voleva dire cambiare assolutamente anche il sistema penitenziario».

¹¹⁰ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 28.

¹¹¹ F. GRISPIGNI, *Il perfezionamento del Codice Penale nei propositi del Ministro di Giustizia*, in «Rivista penale», 1942, pp. 1-16, 1.

¹¹² G. TESSITORE, *Carcere e fascistizzazione. Analisi di un modello totalizzante*, FrancoAngeli, Milano 2005, cap. 2, *L'equivoco del paternalismo autoritario*, specialmente pp. 87-205.

porativo fascista, penetra nel chiuso e cupo ambiente del carcere trasformando questo da scuola del delitto in una palestra di elevazione e di redenzione»¹¹³. Il lavoro, anzi, «diviene base, come dovere giuridico, della esecuzione non pure delle pene, ma delle misure di sicurezza». Ed è anche lavoro all'aperto, nei lavori di bonifica o nelle colonie (Cugutto, Castiadas, Porto Conte).

Sul lato penitenziario, Grandi documenta gli sviluppi del lavoro carcerario ed espone il programma di un ambizioso piano edilizio. Ma tra le righe di un resoconto astratto si leggono le crepe. Il piano edilizio è ambiziosissimo e richiede un notevole sforzo finanziario.

Ma anche la rieducazione alias bonifica è attività difficile e complessa. Le incertezze applicative, sulle quali la relazione sorvola, l'impossibilità soprattutto in tempo di guerra di assicurare lavoro a tutti i condannati mina il progetto. Su questi aspetti reali la relazione è muta. Mira a mettere in evidenza i progressi e non i regressi. E si chiude con un bilancio attivo, «un più dovizioso e promettente attivo» e «un edificante» doppio volume¹¹⁴, di cui il secondo corredato da numerosissime fotografie che esaltano la politica del regime. Riconfermata la trilogia lavoro, scuola, religione, assolto il compito di documentare i passi avanti nell'assicurare lavoro ai detenuti, insegnamento scolastico, biblioteche e religione cattolica, i dati complessivi non riescono ad essere entusiastici su questo punto. Chi vuole veramente capire la realtà delle cose deve rivolgersi ad altri documenti. Ad esempio, al numero de *Il Ponte* del marzo 1949, eccezionale testimonianza che contiene una presa diretta e non filtrata dal potere del reale funzionamento delle pene, della situazione carceraria, del lavoro, delle biblioteche, della scuola, dell'igiene, dell'assistenza medica, delle punizioni, dell'arbitrio, degli abusi, degli sfruttamenti.

Non si può costruire una nuova società se non si pensa seriamente a creare delle vere case di redenzione, scrive Adele Bei, fornendo i dettagli della squallida vita carceraria, dove sadici abusi dilagano¹¹⁵. E un giudice di sorveglianza, Ernesto Battaglini, ora avvocato generale in Cassazione, conferma: «il primo strumento di elevazione e rigenerazione deve essere il lavoro. I detenuti chiedono il lavoro con l'ansia e con l'insistenza con cui gli affamati chiedono il pane». Ma la realtà è ben diversa: speculazioni di appaltatori, assenza di lettura, scuola, cinema, musica, biblioteche fatiscenti,

¹¹³ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 30.

¹¹⁴ Ivi, p. 29.

¹¹⁵ A. BEI, *Episodi di vita in un carcere femminile*, in «Il Ponte», V, n. 3 (marzo 1949), pp. 372-377.

mancata selezione dei detenuti, igiene pessima¹¹⁶.

Riccardo Bauer rincara la dose, gettando un ponte di continuità tra fascismo e repubblica: la rieducazione dei carcerati, così come avviene ora, è «un puro e semplice inganno». I detenuti sono sfruttati, se lavorano, e non vengono veramente educati: mancano educatori, manca lavoro, c'è arbitrio dilagante, mancano cartelle di controllo, manca personale specializzato¹¹⁷. Riflessioni del 1949 che però sono anche testimonianze degli anni in cui Grandi fece scrivere *Bonifica umana* e ci consentono di penetrare sottotraccia all'operazione messa in atto dall'abile ministro. Ciò nonostante, Grandi e il suo *entourage* utilizzano abbondantemente le statistiche per tessere l'apologia dei codici fascisti per il fatto che hanno diminuito la delinquenza.

«Il delitto segna la sua parabola discendente nei cartogrammi statistici», esulta d'Amelio sul *Corriere della sera* del 26 marzo 1940, a commento della Relazione al duce del 1940¹¹⁸; analoga reazione ha Maggiore: «la diminuzione della delinquenza è un fatto accertato»¹¹⁹.

Sulle stesse basi, Grandi conferma anche, in questa occasione, la sua adesione piena alla pena di morte, di cui rivendica la potente efficacia intimidatrice. Non si tratta infatti di una pena inefficace, né di una pena barbara, né di una pena irreparabile: e sciorina i dati statistici. All'interno delle c.d. garanzie, se così si possono chiamare, dà inoltre particolare risalto ai poteri di commutazione di pena del ministro di grazia e giustizia e di Mussolini¹²⁰.

Giuseppe Maggiore è della stessa idea: va bene rieducare, ma fino a un certo punto. Nei delitti più esecrati è bene estirpare il male, e quindi eliminare il condannato, perché «la sete di giustizia di ogni cittadino onesto non può essere placata che con la soppressione del colpevole», specie se la magistratura italiana ne fa un uso moderato (al 31 dicembre 1940: 93 condanne, 28 commutate, 65 eseguite)¹²¹.

¹¹⁶ E. BATTAGLINI, *Esperienze di un giudice di sorveglianza*, ivi, pp. 266-271.

¹¹⁷ R. BAUER, *Il regime carcerario italiano*, ivi, pp. 238-254.

¹¹⁸ D'AMELIO, *Giustizia fascista*, cit. nt. 106, p. 1.

¹¹⁹ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 29.

¹²⁰ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, cap. VII, *La pena di morte*, pp. 347-357. V. in argomento G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione*, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 235-290; M. STRONATI, *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, in *Il diritto del duce*, cit. nt. 7, pp. 127-150, 134-136.

¹²¹ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 30. L'adesione del penalista siciliano alla pena capitale traspare anche dai suoi *Principi di diritto penale*, vol. I: *Parte generale*, 2^a ed. riveduta

Mettiamo ora in evidenza un altro dato di *Bonifica umana*, meno conosciuto ma rilevante. L'opera si avvale largamente di spunti criminologici. Eugenio Florian la definisce enfaticamente e con tono compiaciuto il «manifesto criminologico del ministro Grandi»¹²², che viene lodato «per la cura di non asservirsi a scuola veruna», anche qui in linea di continuità con Alfredo Rocco. La condanna del piatto determinismo etico del positivismo è un aspetto significativo messo in risalto anche da Maggiore. L'imputabilità è la base della responsabilità penale, i cardini della pena castigo sono confermati¹²³. La disinvolta composizione pragmatica del dibattito tra le scuole¹²⁴, che aveva già contrassegnato la strategia di Rocco, viene replicata dal suo emulo Grandi.

Ciò premesso, i penalisti positivi come Florian non perdono l'occasione per sottolineare gli aspetti riformisti della relazione, che va nella direzione di un maggiore orientamento criminologico della giustizia penale. Questo è un profilo interessante di *Bonifica umana*. Il ministro, infatti, non solo esibisce dati (che, come ho detto, vanno integrati e filtrati) e celebra il successo dei codici penali e del regolamento penitenziario di Rocco; non solo annuncia ambiziosi programmi edilizi e conferma la sua fiducia nei principi generali fissati appena dieci anni prima, ma si spinge anche a proporre riforme giuridiche, confermando la sua fisionomia decisionista. C'è tutto un programma legislativo di riforme nel volume primo; riforme annunciate

e ampliata, Nicola Zanichelli editore, Bologna 1937, in particolare p. 572: «la pena di morte si accorda perfettamente con la teoria della difesa, perché non c'è dubbio che il sacrificio del delinquente sia legittimo per la conservazione dell'innocente, e per la conservazione, più che mai, della società e dello Stato». Favorevole anche A. ALBERTINI, *Premessa*, in Procura generale del re Imperatore alla Corte suprema di Cassazione. *I codici penali nel primo decennio di attuazione*, I, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1942, pp. 1-20, 10 (sui due volumi: BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice*, cit. nt. 15, p. 22; su Antonio Albertini: MASTROLIA, in questo volume). Un'aperta perplessità, per restare ai giuristi presi in esame in questo §, dichiara invece E. FLORIAN, *Parte generale del diritto penale*, Quarta ed., II (*Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian), Francesco Vallardi, Milano 1934, n. 651, per i motivi enunciati a p. 789. Decisamente contrario alla pena capitale G. BETTIOL, *Diritto penale (Parte generale)*, G. Priulla Editore, Palermo 1945, pp. 492-497 per il quale (contrariamente a Maggiore), «una disposizione legislativa non si giustifica solo perché essa è voluta dal legislatore in base al *sic volo et sic iubeo*».

¹²² E. FLORIAN, *Bonifica umana e progresso delle nostre leggi penali*, in «La Giustizia Penale», XLVIII (1942), I, cc. 73-78, 74.

¹²³ MAGGIORE, *Bonifica umana*, cit. nt. 104, p. 29.

¹²⁴ NEPPI MODONA, *Diritto e giustizia penale*, cit. nt. 7, p. 354.

che sono poi riassunte alla fine del testo in un elenco di trentacinque punti, che mirano a integrare e perfezionare la legislazione vigente, anche se «non v'è nessuna urgenza di riforme»¹²⁵. Anche sul piano della giustizia penale, dunque, Grandi mira ad accreditarsi come legislatore: meno incisivo rispetto ai comparti del civile, del processo civile e dell'ordinamento giudiziario, ma comunque presente. E anche in questo caso chiede la collaborazione dei giuristi italiani: infatti, le trentacinque proposte di riforma esibite dopo trecentocinquanta pagine di relazione sono affidate ai giuristi, «perché fermino la loro attenzione, facciano osservazioni, formulino proposte»¹²⁶. Un appello ai giuristi secondo il consolidato metodo Grandi. E i docenti universitari risponderanno entusiasti all'invito, in genere approvando. Accenno ad alcune di queste riforme auspiccate, che riguardano le pene, le misure di sicurezza e la loro esecuzione: ritocchi sulla base dell'esperienza¹²⁷, con un invito a «non sacrificare la realtà delle esigenze della difesa sociale al rispetto incondizionato dei principi teorici delle scuole»¹²⁸ (esulteranno i positivisti). Vediamo solo alcuni di questi punti.

Il ministro incoraggia la specializzazione tecnica del giudice di sorveglianza (punto 31°), nuova figura introdotta dal fascismo¹²⁹, che dovrebbe essere fornito di adeguata preparazione criminologica: riforma di «intima grandezza», chiosa Florian, che approva del pari la proposta di inserire un biologo accanto al giudice di sorveglianza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (punto 33°)¹³⁰. Secondo Grisogni, sarebbe necessario estendere questa provvidenza anche all'esecuzione della pena in senso stretto; e sarebbe indispensabile che analoghe competenze scientifiche, cioè la più piena conoscenza interdisciplinare dei saperi forniti dalle scienze ausiliarie, antropologia e psicologia criminale, medicina legale e psichiatria forense, fossero proprie anche dei giudici istruttori e dei giudici del dibattimento¹³¹.

Grandi vorrebbe poi che si studiasse di più e meglio la personalità degli imputati e dei delinquenti ben prima della fase dell'esecuzione penale e reclama quindi l'abolizione dei limiti all'ammissione della perizia nel processo

¹²⁵ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, *Conclusione*, p. 359.

¹²⁶ Ivi, p. 360.

¹²⁷ A. SANTORO, *Bonifica umana. I problemi penali fondamentali nel pensiero del ministro Grandi*, in «La scuola positiva», XXII (1942), I, pp. 3-10, 4.

¹²⁸ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, p. 364.

¹²⁹ TESSITORE, *Carcere e fascizzazione*, cit. nt. 112, pp. 181-186.

¹³⁰ FLORIAN, *Bonifica umana*, cit. nt. 122, p. 74.

¹³¹ GRISIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, p. 5.

penale (art. 314 c.p.p.)¹³² al fine di accertare carattere e personalità del delinquente (punto 34°): riforma salutata con favore da Grisogni¹³³ e da Florian, che ritiene «provvida e salutare l'idea di abolire il famigerato divieto della perizia»¹³⁴. Grandi chiede inoltre un maggiore coordinamento delle indagini sulla personalità dell'imputato provenienti dalle varie amministrazioni, così da rendere le cartelle (o una cartella unica) consultabili, integrabili e utilizzabili dal magistrato anche in relazione a pregresse esecuzioni di pena (punto 24°).

Quanto all'esecuzione delle misure di sicurezza, prospetta la necessità di una maggiore individualizzazione del trattamento dei condannati, che genera l'entusiasmo di Grisogni: «crediamo che sia la prima volta nella storia del diritto che un Ministro di giustizia parla in tal modo»¹³⁵: anche in questo caso si tratta di proposte che segnalano una lacuna della pratica e indicano una via futura da percorrere. Grandi prospetta inoltre modifiche in relazione alle misure di sicurezza: è importante quella sull'opportunità di introdurre l'impugnabilità dei provvedimenti sulle misure di sicurezza oltre i limiti stabiliti dal codice (punto 19°) ed è rilevante la proposta di abolire la presunzione di pericolosità dei minori e degli infermi di mente (punto 16°)¹³⁶.

Vorrebbe anche l'estensione della sfera di applicabilità della sospensione condizionale della pena oltre i limiti fissati nel codice, e quindi fino a due anni in caso di delitti e a tre per le contravvenzioni (punto 4°), e l'estensione del perdono giudiziale agli adulti, se delinquenti primari (punto 5°)¹³⁷: «una delle più significative integrazioni al codice Rocco», ritiene Grisogni¹³⁸, mentre Florian è più scettico¹³⁹. Sulla stessa lunghezza d'onda è la proposta di consentire la revoca della libertà vigilata nella liberazione condizionale

¹³² GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, pp. 252-253.

¹³³ GRISPIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, p. 6.

¹³⁴ FLORIAN, *Bonifica umana*, cit. nt. 122, p. 74. Sul dibattito dottrinale: L. GARLATI, 'Contro il sentimentalismo'. *L'impianto inquisitorio del sistema delle prove nel c.p.p. del 1930*, pp. 181-227. 213-214.

¹³⁵ GRANDI, *Bonifica umana*, I, cit. nt. 93, p. 47; GRISPIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, p. 8.

¹³⁶ Albertini approva la seconda, mentre ha dubbi sulla prima: *Premessa*, cit. nt. 121, p. 18.

¹³⁷ Ivi, pp. 177-179: era istituito riservato ai minorenni.

¹³⁸ GRISPIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, p. 10.

¹³⁹ FLORIAN, *Bonifica umana*, cit. nt. 122, c. 77, già negativo per i minori, preferisce un proscioglimento per difetto di pericolosità. Contrario Bettiol: VASSALLI, *Testimonianza*, cit. nt. 109, p. 676. Prudente ALBERTINI, *Premessa*, cit. nt. 121, p. 19.

del condannato (punto 9°). Sono da registrare anche spunti che incidono sulla pena: ripristino della detenzione accanto alla reclusione (punto 1°); soppressione delle pene detentive di breve durata attraverso l'innalzamento dei minimi a sei mesi (punto 3°); pena pecuniaria al posto della pena detentiva che non superi i sei mesi (punto 7°)¹⁴⁰; stabilimenti appositi per i delinquenti primari (punto 35°).

La mitezza di questi provvedimenti è però compensata, quasi bilanciata, dalla conferma del regolamento penitenziario Rocco in tutte le sue fondamenta, più salde che mai.

Altre progettate riforme vanno nel segno di una critica nei confronti del doppio binario pena-misura di sicurezza e nella direzione della loro unificazione in determinate ipotesi: semi-infermi di mente (punto 11°), minori (punto 12°) e soprattutto delinquenti abituali, professionali e per tendenza (punto 13°), la «zona grigia» dei delinquenti imputabili e pericolosi¹⁴¹, per i quali richiede alzerebbe anche i minimi (punto 17°). Più cruda ed aspra reazione il ministro propone nei confronti dei detenuti di questa ultima specie che appaiono irrecuperabili, chiamando in causa una generica e vaga collaborazione con l'attività di polizia (punto 15°), che desta preoccupazione perfino negli ammiratori più entusiasti: «provvedimenti di polizia a carattere eliminativo», scrive Grispigni¹⁴², cioè il confino di polizia. «Sarà però da escogitare un procedimento all'uopo idoneo e circondato dalle necessarie garanzie legali», ammette Arturo Santoro¹⁴³. Florian è ancora più scettico: «per lo meno non sarebbe il caso di metterli in braccio di provvedimenti polizieschi dei quali però non possiamo dire niente perché non sappiamo quali sarebbero»¹⁴⁴. Anche lui, però, approva la svolta nella direzione di un sistema unitario di esecuzione di pena e misure di sicurezza¹⁴⁵. Ed in effetti è su questo terreno che Grandi ottiene dai penalisti dell'ala positiva la lode più incondizionata: «una parte delle proposte del Ministro

¹⁴⁰ Ne parla bene SANTORO, *Bonifica umana*, cit. nt. 127, pp. 5-6.

¹⁴¹ G. BETTIOL, *In tema di unificazione di pena e misura di sicurezza*, Estratto dalla «Rivista Italiana di Diritto Penale», XIII (1942), n. 3, Cedam, Padova 1942, p. 4.

¹⁴² GRISPIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, p. 14.

¹⁴³ SANTORO, *Bonifica umana*, cit. nt. 127, p. 8.

¹⁴⁴ FLORIAN, *Bonifica umana*, cit. nt. 122, p. 78.

¹⁴⁵ Ivi, p. 75. Non do conto di altri interventi, che appaiono di limitato livello critico: V. LA MEDICA, *Bonifica umana*, in «La Corte d'assise», IX (gennaio-febbraio 1942), n. 1, pp. 1-2; G. NAPPI, *Bonifica umana*, in «Monitore dei tribunali», 83, Milano 7 febbraio 1942, n. 3, p. 49-51.

che supera per significato ed importanza ogni altra», dichiara Grispigni, che si spinge fino ad «esprimere la nostra più viva e sincera ammirazione per un Ministro che finalmente ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà proclamando la necessità di far scomparire un tale assurdo dalla legislazione italiana»¹⁴⁶.

Su questo problema, però, si registrano anche note di dissenso o comunque di maggiore prudenza¹⁴⁷. La critica più rigorosa viene da Giuseppe Bettiol il quale, pur ammettendo che la prospettata riforma riguardi solo i delinquenti imputabili e pericolosi, ritiene che pene e misure di sicurezza abbiano comunque una funzione diversa, che ne impedisce l'unificazione. La pena retribuisce e la misura di sicurezza previene; se entrambe devono individualizzarsi, lo scopo però è diverso: l'una guarda al passato e l'altra al futuro, l'una alla personalità etica e l'altra alla personalità criminologica o naturalistica del condannato. Ancora: la pena è comunque afflittiva, mentre la misura di sicurezza non è tale, «qui non vi è espiazione perché non vi è colpa»: «la pena è un *male voluto* che il condannato deve sentire come tale, mentre la misura è *trattamento* del soggetto»¹⁴⁸. È dunque discutibile anche il tentativo di chi come Carnelutti aveva proposto di unificare sotto la categoria della sanzione pene e misure di sicurezza. Tra l'altro, è proprio da una visione cattolica del diritto penale che proviene la critica al termine 'bonifica umana', che era passato indenne allo sguardo dei penalisti, se non addirittura approvato. È sempre Bettiol a rappresentare il disagio di fronte a questo vocabolo, con parole che merita riportare per esteso:

a parlare di «bonifica umana» si corre il rischio di perpetuare davanti agli occhi un tipo di società quale è stata a noi tramandata dal positivismo dello scorso secolo che tutto spiegava con la teoria evoluzionistica e con il binomio azione-reazione sociale. L'uomo non è solo materiale da «bonificare» ma soggetto dotato di spirito, che deve essere «redento» moralmente, per cui una bonifica meramente biologica, che non sia accompagnata da elevazione morale e da un graduale perfezionamento nella scala dei valori, si riduce a ben poca cosa¹⁴⁹.

¹⁴⁶ GRISPIGNI, *Il perfezionamento*, cit. nt. 111, pp. 11-12.

¹⁴⁷ Come quella di ALBERTINI, *Premessa*, cit. nt. 121, p. 18.

¹⁴⁸ BETTIOL, *In tema di unificazione*, cit. nt. 141, pp. 10-11.

¹⁴⁹ Ivi, p. 12. Sulla posizione di Bettiol durante la Costituente v. ora L. GARLATI, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 3 (2021), pp. 177-198.

Premessa la distanza che il giurista friulano vede tra pene e misure di sicurezza, per la netta distinzione di scopi che determina l'impossibilità di eliminare il loro dualismo e di sostituirle a vicenda, è possibile tuttavia che si possa arrivare per le tipologie criminali indicate da Grandi ad una unificazione di pena. Nel caso dei minori, Bettiol sostiene che eccezionalmente il carattere retributivo della pena dovrebbe passare in secondo piano a favore di una pena curativa o correttiva, indipendentemente dal termine con cui la si chiami. Per la triade dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza, Bettiol pensa che non si debba eliminare il doppio binario pena-misura di sicurezza, che si possa eventualmente aggravare la pena e che si debba nella seconda fase dell'esecuzione eliminare la presunzione di pericolosità. Per i semi-infermi si ritorna invece alla soluzione di una pena unica indeterminata nel massimo con funzione terapeutica: se il soggetto guarisce la misura di sicurezza è effettivamente inutile; se non è risanato, conviene prolungare il trattamento penale-curativo: si tratterebbe di una pena eccezionalmente curativa determinata nel minimo e indeterminata nel massimo.

6. *Cala il sipario*

La giustizia penale, come Grandi aveva scritto in una lettera del 18 dicembre 1941 a Filippo Vassalli, era ora la sua occupazione principale: «un altro lavoro ben più pesante» di quello della stesura dei codici¹⁵⁰. Anche in questo campo l'intraprendente *leader* fascista si appropria di linee precedenti e le rivitalizza in un'ottica che, guardando sotto la superficie, è di controllo sociale. Le proposte in tema di pene e misure di sicurezza non saranno realizzate¹⁵¹. Era subentrata la crisi, la sfiducia in Mussolini, il pessimismo ri-

¹⁵⁰ PAST, AFV, b. 121, fasc. 7, Roma, 18 dicembre 1941: «al lavoro dei Codici è subentrato da parecchi mesi un altro lavoro ben più pesante che mi assorbe interamente, quello della giustizia penale».

¹⁵¹ Si deve tuttavia precisare che la l. 27 giugno 1942 n. 827, voluta da Grandi, modificando temporaneamente l'art. 176 c.p., estese i presupposti di concessione della liberazione condizionale, in linea con i postulati di *Bonifica umana*: Art. 1: Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art. 176 del Codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni. Cfr. invece quanto disponeva l'art. 176 c.p. nella versione originaria del 1930: Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e abbia dato prove costanti di buona

spetto alla guerra, nella consapevolezza della sua forza disgregatrice¹⁵². Grandi, da costruttore della civiltà fascista, si trasforma ora in ribelle all'attacco del 'capo'. E il regime, imprevedibilmente, cadrà¹⁵³. Anche se l'ambiguo Grandi nel messaggio di congedo ufficiale dal Ministero del 5 febbraio 1943 si manifesterà ancora fedele e devoto gregario di Mussolini¹⁵⁴:

5.2.XXI [1943]

DUCE,

nel ricevere la Tua comunicazione, sento il dovere di esprimerTi la mia gratitudine per avermi benevolmente concesso di dirigere per questi quattro anni, ai Tuoi ordini, l'Ufficio di Guardasigilli e l'Amministrazione della Giustizia, portando a compimento opera ventennale della Codificazione fascista.

Con fedeltà e devozione,

Dino Grandi¹⁵⁵

Dieci giorni dopo, una missiva a Vassalli di Grandi (che restava pur sempre presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni) lascia presagire sentimenti più controversi sulla scadenza del suo mandato e un distacco più traumatico dai codici:

condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera i cinque anni. In argomento: E.A. BERNABEI, *La liberazione condizionale nella legge 27 giugno 1942 n. 827*, in «La Cassazione penale», I (1945), pp. 411-420. Per un commento su questa mini-riforma del guardasigilli: VASSALLI, *Testimonianza*, cit. nt. 109, pp. 677-678.

¹⁵² Sul non interventismo di Grandi nel 1940 è decisiva la lettera cit. *supra*, nt. 42. Ciò nonostante, nella pubblicistica fascista, circolava un'idea diversa: D. GRANDI, *Interventismo 1915 e interventismo 1940*, in «Gerarchia», XIX, n. 12 (dicembre 1940), pp. 618-623.

¹⁵³ *Ex multis*: D. GRANDI, *25 luglio*, a cura di R. De Felice, prefazione di G. Parlato, il Mulino, Bologna 1983; GENTILE, *25 luglio 1943*, cit. nt. 94.

¹⁵⁴ Sul rimpasto del 6 febbraio 1943, con il quale Mussolini liquidò ben nove ministri su dodici: R. DE FELICE, *Mussolini l'alleato*, I. *L'Italia in guerra 1940-1943*, Tomo II, *Crisi e agonia del regime*, Einaudi, Torino 2020 (I ed. 1990), pp. 1047-1062; M.N. MILETTI, in questo volume. Sulla coerenza dell'atteggiamento di Grandi nei confronti di Mussolini: GENTILE, *25 luglio 1943*, cit. nt. 94, pp. 71-92.

¹⁵⁵ Archivio Centrale dello Stato, *Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato (1922-1943)*, b. 14, fasc. Grandi Dino, sottofasc. 2.

16.2.43

Mio caro Vassalli. Ho la tua lettera così amichevole ed affettuosa stamane al mio ritorno a Roma. Te ne sono molto grato. Nel rammarico sincero di lasciare il dicastero della Giustizia vi è una nota di particolare nostalgia: quella di distaccarmi, per così dire fisicamente dai nostri codici. Dico “nostri” perché tu, caro Vassalli, sei stato vicino a me il mio amico prezioso e insostituibile per tutti questi anni, senza l’ausilio ed il consiglio del quale i risultati raggiunti non sarebbero certamente stati quelli che sono stati raggiunti.

Sono soltanto dolente che il mio turno d’ufficio sia scaduto prima d’averti potuto dare quanto era nel mio programma e intenzione: contribuire cioè direttamente a quel segno di Sovrano apprezzamento al quale hai diritto per i servizi eminenti compiuti.

Ho tuttavia l’immodestia... di pensare che per questo, solo per questo, mi considero ancora Ministro, e poiché constato con piacere che le saracinesche sono state rialzate prima della fine della legislatura, così spero che il riconoscimento non possa e non debba tardare.

Se, passando da Piazza Colonna, troverai il tempo di salire a salutare il tuo vecchio amico, egli ne avrà un sincero piacere.

tuo Grandi¹⁵⁶

¹⁵⁶ PAST, AFV, b. 121, fasc. 7, autografo su carta intestata Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Il Presidente, 3 pp.